

Nuove Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA) valide a partire dal 1° gennaio 2022

In seguito alla revisione della Legge sul contratto d'assicurazione (LCA), a decorrere dal 1° gennaio 2022 le Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA) per le carte Cornèrcard Business/Corporate Visa e Mastercard®, per le carte Diners Club Corporate e per i Diners Club Corporate Travel Accounts saranno adeguate all'era digitale a suo favore

Le principali modifiche relative alle assicurazioni: nelle rispettive CGA ora si indica se si tratta di un'assicurazione di somme o di un'assicurazione contro i danni.

Ulteriori modifiche dell'assicurazione di protezione giuridica e dell'infortuni di viaggio Advantage in dettaglio:

Assicurazione di protezione giuridica

Aggiornamenti:

- informazioni di contatto in caso di sinistro (art. 5)
- informazioni aggiuntive per la gestione dei sinistri (art. 6a)

Novità:

- informazioni sull'assicuratore
- informazioni sul diritto applicabile (art. 8) e sul foro competente (art. 9)

Infortuni di viaggio Advantage

Aggiornamenti:

- informazioni sull'assicuratore (art. II)
- informazioni sugli obblighi dell'assicurato in caso di sinistro (art. IX)

Queste modifiche sono consultabili in dettaglio nelle Condizioni Generali d'Assicurazione valide a partire dal 1° gennaio 2022.

Una panoramica delle prestazioni assicurative della tua carta

Le Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA) offrono una panoramica sulla copertura assicurativa di cui godi con la tua carta Cornèrcard o Diners Club®. Le coperture assicurative, i premi e le somme assicurative massime in CHF variano a seconda della carta.

Clicca sui seguenti bottoni per maggiori informazioni:

Condizioni Generali d'Assicurazione
(CGA) valide fino al 31.12.2021

Assicurazione viaggi di lavoro per carte Visa, Mastercard® Business/Corporate e Diners Club® Corporate e per Diners Club Corporate Travel Account

Assicurazione di protezione giuridica per le carte Visa, Mastercard® Business/Corporate e carte Diners Club® Corporate

Infortuni di viaggio Advantage per le carte Visa e Mastercard® Business/Corporate e Diners Club® Corporate e per Diners Club Corporate Travel Accounts

Clicca sui seguenti bottoni per maggiori informazioni:

Condizioni Generali d'Assicurazione
(CGA) valide a partire dall' 01.01.2022

Assicurazione viaggi di lavoro per carte Visa, Mastercard® Business/Corporate e Diners Club® Corporate e per Diners Club Corporate Travel Account

Assicurazione di protezione giuridica per le carte Visa, Mastercard® Business/Corporate e carte Diners Club® Corporate

Infortuni di viaggio Advantage per le carte Visa e Mastercard® Business/Corporate e Diners Club® Corporate e per Diners Club Corporate Travel Accounts

Le seguenti tabelle mostrano le prestazioni assicurative dei nostri prodotti.

Panoramica dei servizi

Business: prodotti Standard / Prodotti Co-branded

Prodotti Global Card Corporate / Prodotti InterCard Corporate

Financial Institution: prodotti Co-Branded / Bank SoBa

Assicurazione viaggi di lavoro per carte Visa, Mastercard® Business/Corporate e Diners Club® Corporate e per Diners Club Corporate Travel Account della Cornèr Banca SA

Condizioni Generali d'Assicurazione – Allianz Assistance – edizione 01.2021

I Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative

In tutto il testo la forma maschile, utilizzata per facilitare la leggibilità, si riferisce ovviamente anche a quella femminile. In caso di controversia fa fede la versione tedesca. Vogliate conservare la presente conferma di assicurazione in un luogo sicuro, insieme agli altri documenti assicurativi.

1. Somme massime assicurate per evento assicurato

		A. Spese di annullamento	B. Interruzione e assistenza viaggio	C. Ritardo di viaggio
Platinum Business	Visa e Mastercard	CHF 60'000	CHF 60'000	CHF 5'000
Platinum Global Card Corporate	Visa e Mastercard	CHF 60'000	CHF 60'000	CHF 5'000
Platinum InterCard Corporate	Visa e Mastercard	CHF 60'000	CHF 60'000	CHF 5'000
Gold Business	Visa e Mastercard	CHF 30'000	CHF 30'000	CHF 3'000
Gold Global Card Corporate	Visa e Mastercard	CHF 30'000	CHF 30'000	CHF 3'000
Premier InterCard Corporate	Visa e Mastercard	CHF 30'000	CHF 30'000	CHF 3'000
Diners Club Corporate	Diners Club	CHF 30'000	CHF 30'000	CHF 3'000
Classic Business	Visa e Mastercard	CHF 15'000	CHF 15'000	CHF 1'500
Classic Global Card Corporate	Visa e Mastercard	CHF 15'000	CHF 15'000	CHF 1'500
Classic InterCard Corporate	Visa e Mastercard	CHF 15'000	CHF 15'000	CHF 1'500
Prepaid Business	Visa e Mastercard	CHF 15'000	CHF 15'000	CHF 1'500
Direct Global Card Corporate	Visa e Mastercard	CHF 15'000	CHF 15'000	CHF 1'500
Direct InterCard Corporate	Visa e Mastercard	CHF 15'000	CHF 15'000	CHF 1'500
Diners Club Corporate Travel Account	Diners Club	CHF 30'000	CHF 30'000	CHF 3'000

		D. Bagaglio	E. Spese di cure mediche e assistenza medica	F. Responsabilità civile durante il viaggio
Platinum Business	Visa e Mastercard	CHF 15'000	CHF 1'500'000	CHF 3'000'000
Platinum Global Card Corporate	Visa e Mastercard	CHF 15'000	CHF 1'500'000	CHF 3'000'000
Platinum InterCard Corporate	Visa e Mastercard	CHF 15'000	CHF 1'500'000	CHF 3'000'000
Gold Business	Visa e Mastercard	CHF 10'000	CHF 1'500'000	CHF 3'000'000
Gold Global Card Corporate	Visa e Mastercard	CHF 10'000	CHF 1'500'000	CHF 3'000'000
Premier InterCard Corporate	Visa e Mastercard	CHF 10'000	CHF 1'500'000	CHF 3'000'000
Diners Club Corporate	Diners Club	CHF 10'000	CHF 1'500'000	CHF 3'000'000
Classic Business	Visa e Mastercard	CHF 5'000	CHF 1'500'000	CHF 3'000'000
Classic Global Card Corporate	Visa e Mastercard	CHF 5'000	CHF 1'500'000	CHF 3'000'000
Classic InterCard Corporate	Visa e Mastercard	CHF 5'000	CHF 1'500'000	CHF 3'000'000
Prepaid Business	Visa e Mastercard	CHF 5'000	CHF 1'500'000	CHF 3'000'000
Direct Global Card Corporate	Visa e Mastercard	CHF 5'000	CHF 1'500'000	CHF 3'000'000
Direct InterCard Corporate	Visa e Mastercard	CHF 5'000	CHF 1'500'000	CHF 3'000'000
Diners Club Corporate Travel Account	Diners Club	CHF 10'000	CHF 1'500'000	CHF 3'000'000

		G. Esclusione della franchigia per veicoli a noleggio (CDW)
Platinum Business	Visa e Mastercard	CHF 10'000
Platinum Global Card Corporate	Visa e Mastercard	CHF 10'000
Platinum InterCard Corporate	Visa e Mastercard	CHF 10'000
Gold Business	Visa e Mastercard	CHF 10'000
Gold Global Card Corporate	Visa e Mastercard	CHF 10'000
Premier InterCard Corporate	Visa e Mastercard	CHF 10'000
Diners Club Corporate	Diners Club	CHF 10'000
Classic Business	Visa e Mastercard	CHF 10'000
Classic Global Card Corporate	Visa e Mastercard	CHF 10'000
Classic InterCard Corporate	Visa e Mastercard	CHF 10'000
Prepaid Business	Visa e Mastercard	CHF 10'000
Direct Global Card Corporate	Visa e Mastercard	CHF 10'000
Direct InterCard Corporate	Visa e Mastercard	CHF 10'000
Diners Club Corporate Travel Account	Diners Club	CHF 10'000

2. Chi è l'assicuratore?

AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi)
succursale di Wallisellen (Svizzera)
Richtiplatz 1
8304 Wallisellen
Svizzera

Per informazioni e domande
Telefono: +41 44 283 32 22
Fax: +41 44 283 33 83
E-mail: info.ch@allianz.com

3. Chi è assicurato?

Sulla base del contratto di assicurazione collettivo stipulato tra Cornèr Banca SA con sede a Lugano (di seguito detta «Cornèrcard») di Lugano e AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera) (di seguito «Allianz Assistance»), Allianz Assistance garantisce la copertura assicurativa nell'ambito delle Condizioni Generali di Assicurazione (di seguito «CGA») alle seguenti persone, a condizione che le stesse siano in possesso di una carta prepagata, di una carta di credito, e/o di una carta Direct Visa, Mastercard e/o Diners Club Business/Corporate valida ed emessa da Cornèrcard (di seguito detta «carta») e che paghino il viaggio con una di queste carte:

il titolare della carta, collaboratori, consulenti, ospiti, come pure i membri della famiglia e le persone che vivono nella stessa economia domestica e che accompagnano il titolare della carta in un viaggio di lavoro, nonché collaboratori, consulenti e ospiti del titolare della carta per i quali quest'ultimo abbia pagato le spese di viaggio con la carta senza tuttavia che il titolare della carta stesso prenda parte al viaggio di lavoro (di seguito detto «persona assicurata»).

La copertura assicurativa è valida anche per le persone (di seguito dette «persona assicurata») il cui viaggio di lavoro è stato pagato tramite il Diners Club Corporate Travel Account (di seguito detto «CTA»).

4. Dov'è valida l'assicurazione?

La copertura assicurativa vale in tutto il mondo (Svizzera e Principato del Liechtenstein compresi), purché non sia previsto un altro ambito di validità nelle «disposizioni particolari delle singole componenti assicurative».

5. Inizio, durata e requisiti della copertura assicurativa

5.1 Inizio e durata

Carte Visa, Mastercard e/o Diners Club Business/Corporate: l'assicurazione entra in vigore non appena Cornèrcard ha emesso la carta e il titolare della carta ne entra in possesso. L'assicurazione ha validità fino a quando il titolare è in possesso di una carta valida.

Diners Club Corporate Travel Account: l'assicurazione entra in vigore non appena Cornèrcard attiva il CTA e l'azienda, per conto della quale il CTA è stato attivato, riceve il numero CTA. L'assicurazione è valida fino a quando l'azienda rimane in possesso di un CTA valido.

5.2 Viaggi assicurati

L'assicurazione è valida esclusivamente per viaggi di lavoro (di seguito detti «viaggi») della durata massima di 365 giorni. Sono inoltre assicurate attività svolte nel tempo libero per tutta la durata del viaggio di lavoro e al massimo 14 giorni liberi o di vacanza che si svolgono direttamente prima, durante o dopo il viaggio di lavoro nella stessa nazione.

5.3 Requisiti

5.3.1 Pagamento anticipato almeno del 51 %

Carte Visa, Mastercard e/o Diners Club Business/Corporate: la copertura assicurativa sussiste solo se il titolare della carta ha preventivamente pagato almeno il 51 % dei costi della prestazione prenotata con una o più carte valide della stessa azienda emesse da Cornèrcard.

Diners Club Corporate Travel Account: affinché la copertura assicurativa sussista, è necessario che almeno il 51 % dei costi della prestazione prenotata sia stato pagato in anticipo tramite il CTA. Con costi della prestazione prenotata si intende l'importo fatturato, escluse eventuali commissioni o spese di gestione delle carte.

Eccezioni:

- Qualora due persone assicurate della stessa azienda o di aziende diverse, che dispongono ciascuna di una carta Cornèrcard, pianifichino un viaggio insieme, i cui costi della prestazione prenotata vengono pagati con una sola delle carte di Cornèrcard delle due persone assicurate, la copertura viene accordata a entrambe le persone assicurate se la persona che effettua il pagamento è in grado di provare che l'altra persona dispone parimenti di un'assicurazione viaggi di lavoro valida ai sensi delle CGA e che avrebbe accompagnato nel viaggio la persona che ha effettuato il pagamento.

- Allianz Assistance s'impegna nei confronti di Cornèrcard a garantire la copertura alla persona assicurata anche qualora il pagamento anticipato al momento della prenotazione del servizio non sia stato possibile a causa degli standard del fornitore (ad es. se la carta o il CTA sono stati impiegati unicamente a garanzia). Presupposto per una prestazione in caso di sinistro è la conferma del fornitore recante le seguenti informazioni:
 - data della prenotazione;
 - numero della carta o numero del CTA;
 - durata del noleggio e/o del soggiorno e cerchia delle persone coinvolte;
 - data dell'annullamento.

Dai dati si deve evincere senza alcun dubbio che la prenotazione è stata effettuata tramite carta o CTA prima dell'evento assicurato. In tal caso Allianz Assistance, previa dimostrazione dell'avvenuta prenotazione in deroga, fornisce comunque le prestazioni contrattuali secondo le CGA.

5.3.2 Validità della carta e/o del CTA

La copertura assicurativa non sussiste se la carta e/o il CTA risultano bloccati o ritirati da parte di Cornèrcard al momento della prenotazione e/o del pagamento della prestazione prenotata.

6. Cosa succede in caso di pretese nei confronti di terzi?

Se Allianz Assistance fornisce prestazioni che la persona assicurata avrebbe potuto far valere anche nei confronti di terzi, gli aventi diritto sono tenuti a cedere tali pretese ad Allianz Assistance.

7. Cosa succede nel caso in cui sussistano pretese nei confronti di altre assicurazioni?

Se una persona assicurata ha diritto a prestazioni derivanti da altri contratti assicurativi, la presente assicurazione vale solo sussidiariamente. Nell'ambito della presente assicurazione viene tuttavia concesso un anticipo su queste prestazioni. L'avente diritto è tenuto a cedere ad Allianz Assistance le sue pretese fino a concorrenza dell'anticipo concesso.

8. Quando non sussiste alcuna copertura assicurativa?

Non vengono erogate prestazioni per le conseguenze legate ai seguenti eventi:

8.1 Eventi bellici/rivoluzioni

Eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, disordini interni (violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, disordini o tumulti) e misure adottate per contrastarli, nonché in caso di modifica della struttura del nucleo dell'atomo.

Eccezioni (non valide in caso di modifica della struttura del nucleo dell'atomo):

- Le prestazioni stipulate vengono fornite se una persona assicurata prova che i danni non sono da attribuire agli eventi sopramenzionati.
- Se una persona assicurata viene sorpresa all'estero da uno di questi eventi, la copertura sussiste per i 14 giorni successivi al primo insorgere del relativo evento.

8.2 Epidemie e pandemie

Epidemie e pandemie, ad eccezione di quanto espressamente previsto nelle disposizioni particolari art. II A: Spese di annullamento, art. II B: Interruzione e assistenza viaggio, art. II E: Spese di cure mediche e assistenza medica.

8.3 Partecipazione a gare

Partecipazione a gare, rally o competizioni simili oppure a corse di allenamento con veicoli a motore, motoslitte o motoscafi.

8.4 Modifiche o annullamento da parte dell'agenzia viaggi

Modifiche o annullamenti del programma del viaggio prenotato o modifiche dello svolgimento del viaggio prenotato apportati dal fornitore della prestazione (operatore turistico, locatore ecc.) a causa di scioperi o disordini di ogni genere. Restano valide le eccezioni previste dall'art. I 8.1.

8.5 Trattamento medico

Lo scopo del viaggio è un trattamento medico che prevede il ricovero.

8.6 Ordini delle autorità

Ordini delle autorità come ad es. confisca dei beni o chiusura dello spazio aereo (ad eccezione di quanto espressamente previsto nelle disposizioni particolari art. II A: Spese di annullamento 2.3 e art. II B: Interruzione e assistenza viaggio 3.4 e 3.5).

8.7 Rapimenti

Costi e conseguenze di eventi legati a rapimenti.

8.8 Ulteriori esclusioni

Non vengono erogate prestazioni per viaggi esclusivamente di carattere privato. Ulteriori eccezioni sono indicate sotto le singole componenti assicurative.

9. Obblighi in caso di sinistro

9.1 Indirizzi di contatto in caso di sinistro

Allianz Assistance
Ufficio sinistri
Richtplatz 1
Casella postale
8304 Wallisellen
Svizzera
Telefono: +41 44 283 32 22
Fax: +41 44 283 31 19
E-mail: claims.ch@allianz.com

9.2 Obblighi di comunicazione e collaborazione in caso di sinistro

9.2.1 Spese di annullamento, ritardo di viaggio, esclusione della franchigia per veicoli a noleggio (CDW)

In caso di sinistro occorre inviare ad Allianz Assistance i seguenti documenti:

- numero della carta o del CTA;
- conferma di prenotazione e/o ricevuta di pagamento per la prestazione prenotata;
- fattura delle spese di annullamento;
- documenti e/o attestati ufficiali che dimostrino il verificarsi del sinistro (ad es.: certificato medico, rapporto di polizia ecc.);
- condizioni contrattuali dell'organizzatore del viaggio/del noleggiatore del veicolo.

9.2.2 Interruzione e assistenza viaggio, spese di cure mediche e assistenza medica

Per poter usufruire delle prestazioni di Allianz Assistance, al verificarsi del sinistro si deve informare immediatamente la centrale di emergenza Allianz Assistance.

In caso di prestazioni dovute a malattie o incidenti gravi, solo i medici di Allianz Assistance decidono in merito al tipo e alle tempistiche del provvedimento da adottare.

Centrale di emergenza Allianz Assistance

Telefono: +41 44 283 34 48
Fax: +41 44 283 33 33

9.2.3 Bagaglio

In caso di sinistro occorre inviare ad Allianz Assistance i seguenti documenti:

- In caso di furto o rapina, una copia della conferma scritta dell'ufficio di polizia competente che ha raccolto la denuncia di furto.
- In caso di danno, una copia della conferma scritta dell'azienda di trasporti, del terzo responsabile o della direzione dell'agenzia viaggi o dell'hotel. Qualora la perdita o il danno, occorsa/o durante il trasporto mediante un'impresa di trasporti pubblici, sia constatata/o solo dopo la consegna, il sinistro dovrà essere denunciato senza indugi all'impresa di trasporti responsabile e confermato per iscritto da quest'ultima.
- In caso di furto, le ricevute originali o dei giustificativi che comprovino l'acquisto del bagaglio rubato o danneggiato e del suo contenuto. Se questo non è possibile, la Allianz Assistance può ridurre o rifiutare le sue prestazioni.

Gli oggetti danneggiati devono essere tenuti a disposizione della Allianz Assistance fino all'evasione del sinistro e, dietro sua richiesta, devono esserle inviati a proprie spese per essere periziati.

9.2.4 Responsabilità civile durante il viaggio

In caso di sinistro occorre inviare alla Allianz Assistance i seguenti documenti:

- Documentazione relativa al sinistro; i casi di decesso devono essere segnalati immediatamente.
- Se la persona assicurata viene perseguita per danni in via giudiziaria o stragiudiziale o se viene avviato un procedimento penale contro la stessa, vige l'obbligo di comunicarlo immediatamente alla Allianz Assistance e di inoltrare a quest'ultima tutti i documenti.

La persona assicurata è tenuta a supportare la Allianz Assistance nell'accertamento dei fatti, nella conduzione delle trattative con il danneggiato e nella difesa contro pretese ingiustificate o esagerate. Senza il consenso della Allianz Assistance, la persona assicurata non può riconoscere o soddisfare tali pretese, né in tutto né in parte.

10. Definizioni

Epidemia

Una malattia contagiosa riconosciuta come epidemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica autorità governativa (ad es. Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) o Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)) nel paese di residenza della persona assicurata o in quello di destinazione del viaggio.

Pandemia

Un'epidemia riconosciuta come una pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica autorità governativa (ad es. UFSP o DFAE) nel paese di residenza della persona assicurata o in quello di destinazione del viaggio.

Quarantena

Confinamento obbligatorio (compreso l'isolamento imposto), destinato a fermare la diffusione di una malattia contagiosa alla quale una persona assicurata potrebbe essere stata esposta.

11. Violazione degli obblighi di comportamento

Nel caso in cui la persona assicurata violi gli obblighi di comportamento previsti dal presente contratto, l'assicuratore non è più tenuto a fornire alcuna prestazione in suo favore. Ciò non vale nel caso in cui, tenuto conto delle circostanze, la violazione va considerata senza colpa o se il danno sarebbe sopraggiunto anche se l'avente diritto non avesse violato gli obblighi di comportamento.

12. Foro competente e diritto applicabile

Allianz Assistance può essere citata in giudizio presso il tribunale in cui ha sede la società nel domicilio svizzero della persona assicurata o dell'avente diritto. A integrazione delle presenti disposizioni, vige la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

Il Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative

A. Spese di annullamento



1. Che cosa è assicurato?

Le prestazioni assicurate sono:

- il viaggio prenotato, inclusi corsi di lingua e soggiorni di studio o di formazione, (inclusi corsi professionali di formazione e formazione continua);
- il viaggio prenotato in aereo, treno, bus o nave;
- l'affitto di un appartamento, il noleggio di una barca, di un auto o di un camper;
- le spese dei biglietti per manifestazioni quali concerti, spettacoli teatrali ecc. a partire da CHF 100 a biglietto.

2. Quali eventi sono assicurati?

La copertura assicurativa viene concessa se l'evento assicurato si è verificato dopo la prenotazione della prestazione assicurata.

2.1 Malattia, infortunio, decesso o complicazioni in gravidanza

- Se una persona assicurata,
- Se una persona molto vicina alla persona assicurata come un familiare, un parente stretto, il compagno nonché un genitore o un figlio del compagno, una persona cui è affidata la custodia di minori non partecipanti al viaggio o parenti bisognosi di cure, un amico molto stretto con cui si intrattengono contatti frequenti,
- Se il sostituto di una persona assicurata sul posto di lavoro la cui presenza è necessaria sul luogo di lavoro,
- Se una persona assicurata non desidera intraprendere il viaggio da sola, perché l'accompagnatore o un familiare dell'accompagnatore, si ammala gravemente (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata), è ferito gravemente, muore o non può viaggiare in seguito a complicazioni in gravidanza.

2.2 Malattia psichica

Nel caso in cui una persona assicurata sia affetta da una malattia psichica e uno psichiatra ne dimostri l'incapacità a viaggiare e al lavoro, allegando una conferma di assenza da parte del datore di lavoro.

2.3 Quarantena

Se una persona assicurata viene messa in quarantena prima del viaggio di lavoro per ordine o su altra richiesta del governo o di un'autorità pubblica in base al sospetto che la persona assicurata sia stata esposta a una malattia contagiosa (inclusa una malattia epidemica o pandemica). E' esclusa una quarantena che si applica in generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie.

2.4 Danni alla proprietà

La proprietà di una persona assicurata nel luogo del suo domicilio permanente è gravemente danneggiata a causa di un furto con scasso, di un incendio, in seguito a un danno causato dalle acque o dai danni della natura, per cui è indispensabile la sua presenza a casa durante il periodo progettato per il viaggio.

2.5 Furto di documenti

I documenti personali di una persona assicurata, indispensabili per il viaggio, sono stati rubati e il furto è stato comunicato all'ufficio di polizia competente.

2.6 Disdetta del contratto di lavoro

Dopo aver prenotato il viaggio, il contratto di lavoro della persona assicurata viene disdetto inaspettatamente dal datore di lavoro.

2.7 Atti di violenza/catastrofi naturali

Qualora scioperi, atti di violenza contro persone o cose in occasione di disordini come tumulti o sommosse, catastrofi naturali (compresi terremoti ed eruzioni vulcaniche) o eventi naturali impediscono il viaggio a una persona assicurata o a un suo accompagnatore che ha prenotato il viaggio contemporaneamente. Sono considerati eventi naturali piene, inondazioni, uragani (vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze della persona o delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, scosscendimenti, caduta di sassi o frane.

2.8 Ritardo/soppressione del mezzo di trasporto pubblico

Il mezzo di trasporto pubblico utilizzato dalla persona assicurata per recarsi sul luogo di partenza ritarda o viene a mancare.

2.9 Incidente/guasto del veicolo o del taxi

Il veicolo privato, il veicolo a noleggio o il taxi utilizzato per il tragitto diretto verso il luogo di partenza previsto per il viaggio prenotato è inutilizzabile a causa di un incidente o di un guasto.

2.10 Animale domestico

L'animale domestico della persona assicurata subisce un incidente o si ammala, oppure la persona a cui l'animale avrebbe dovuto essere affidato subisce un infortunio, si ammala o muore. Sono assicurati esclusivamente i costi per una pensione per animali fino a un massimo di CHF 1'000.

2.11 Citazione in tribunale

Una persona assicurata riceve inaspettatamente una citazione, nella misura in cui la data della citazione coincide con il periodo del viaggio e non sia rinviabile.

3. Quali prestazioni vengono erogate?

3.1 Prima del viaggio

Qualora l'evento assicurato si verifichi dopo la prenotazione della prestazione assicurata, verranno rimborsati i costi di annullamento dovuti per legge o disposizione contrattuale (incluse le spese di gestione) fino al massimale stabilito dall'art. 1.1.

3.2 Inizio ritardato del viaggio

In caso di inizio ritardato del viaggio, vengono rimborsate le spese documentate sostenute fino al giorno di partenza per le prestazioni di cui non si è usufruito per il soggiorno e le spese supplementari sostenute in seguito al viaggio di andata ritardato se l'evento assicurato si è verificato dopo la prenotazione della prestazione assicurata.

4. In quali casi non vengono erogate prestazioni?

4.1 Viaggi esclusivamente privati

Non vengono erogate prestazioni per viaggi esclusivamente di carattere privato; si applicano le eccezioni di cui all'art. 1.5.2 delle CGA.

4.2 Annullamento del viaggio da parte dell'agenzia viaggi

Se l'agenzia viaggi/il locatore/l'organizzatore non è in grado di fornire parzialmente o interamente le prestazioni contrattuali, annulla il viaggio o dovrebbe annullarlo in seguito a circostanze concrete e, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, è tenuto a rimborsare le prestazioni non fornite.

B. Interruzione e assistenza viaggi



1. Copertura assicurativa in caso di malattia, infortunio o decesso durante il viaggio

La copertura assicurativa sussiste se durante un viaggio la persona assicurata si ammala gravemente (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata), subisce un grave infortunio o muore.

2. Quali sono le prestazioni assicurate in caso di malattia, infortunio o decesso durante il viaggio?

2.1 Operazioni di ricerca, salvataggio e rimpatrio

Le operazioni di ricerca, salvataggio e rimpatrio sono assicurate fino a un massimo di CHF 50'000 per evento. Qualora una persona assicurata risulti dispersa (indipendentemente dall'evento assicurato), Allianz Assistance si prende carico dei costi delle operazioni di ricerca avviate dalle autorità fino a un massimo di CHF 50'000 per evento, anche nel caso in cui la persona venga trovata incolume. In caso di rapimento la copertura per le spese di ricerca termina nel momento in cui si ha la certezza che si tratti di un rapimento.

2.2 Viaggio di rientro

Il rimpatrio o il rientro al domicilio permanente o all'ospedale del posto in caso di necessità medica.

- 2.3 Accompagnamento**
Le spese per personale medico di accompagnamento, qualora il rientro sia necessario dal punto di vista medico.
- 2.4 Godimento solo parziale delle prestazioni concordate**
In caso di interruzione anticipata del viaggio, le spese comprovate per ogni accompagnatore assicurato, sorte a partire dal momento del verificarsi dell'evento assicurato per le prestazioni concordate non usufruite per il soggiorno.
- 2.5 Anticipo sulle spese**
Un anticipo sulle spese, da dover rimborsare, fino all'importo massimo di CHF 5'000 a persona, se una persona assicurata ha bisogno di cure ospedaliere o ambulatoriali all'estero.
- 2.6 Spese supplementari**
Qualora una persona assicurata debba rimanere ricoverata in ospedale all'estero per oltre sette giorni, Allianz Assistance organizza e paga un viaggio di visita al malato per al massimo due persone vicine, del valore del viaggio prenotato, nonché i costi aggiuntivi di ristorazione e le spese di trasporto all'estero fino a un massimo di CHF 5'000 per evento.
- 2.7 Invio di un collaboratore sostitutivo**
Se la persona assicurata non è più in grado di lavorare, Allianz Assistance organizza e paga il viaggio di andata e ritorno verso il luogo di lavoro per un collaboratore sostitutivo.
- 2.8 Rimpatrio in caso di decesso**
Se una persona assicurata muore, Allianz Assistance si assume i costi della cremazione al di fuori dello stato di residenza o le spese supplementari per l'adempimento della convenzione internazionale concernente il trasporto di salme (prescrizioni minime come bara o rivestimento di zinco) e le spese per il rimpatrio della bara o dell'urna all'ultimo domicilio della persona assicurata. Un eventuale smaltimento della bara di zinco è assicurato.

3. Quali sono gli eventi assicurati che intervengono durante il viaggio o ne causano l'interruzione?

- 3.1 Presenza a casa/sul posto di lavoro**
Se una persona assicurata deve rientrare poiché una persona a lei molto vicina come un familiare, un parente stretto, il compagno oppure un genitore o un figlio del compagno, una persona cui è affidata la custodia di minori non partecipanti al viaggio, parenti bisognosi di cure, un amico molto stretto con cui si intrattengono contatti frequenti oppure il sostituto della persona assicurata sul luogo di lavoro si ammala gravemente (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata), ha subito un grave infortunio o muore.
- 3.2 Danni alla proprietà**
La proprietà di una persona assicurata nel luogo del suo domicilio permanente è gravemente danneggiata a causa di un furto con scasso, di un incendio, in seguito a un danno causato dalle acque o dai danni della natura per cui è indispensabile la sua presenza a casa.
- 3.3 Accompagnatori**
Se una delle persone che accompagnano una persona assicurata si ammala gravemente (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata) ed è costretta pertanto a interrompere il viaggio oppure se subisce una grave infortunio o muore.
- 3.4 Quarantena**
Se una persona assicurata viene messa in quarantena durante il viaggio di lavoro per ordine o su altra richiesta del governo o di un'autorità pubblica in base al sospetto che la persona assicurata sia stata esposta a una malattia contagiosa (inclusa una malattia epidemica o pandemica). E' esclusa una quarantena che si applica in generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie.
- 3.5 Rifiuto del trasporto durante il viaggio o il viaggio di ritorno o rifiuto dell'ingresso nel territorio in caso di sospetta malattia**
Se a una persona assicurata durante il viaggio di lavoro viene negato il trasporto o l'ingresso nel territorio in caso di sospetto che la persona assicurata sia affetta da una malattia contagiosa (inclusa una malattia epidemica o pandemica).
- 3.6 Atti di violenza/catastrofi naturali**
Qualora scioperi, atti di violenza contro persone o cose in occasione di disordini come tumulti o sommosse, catastrofi naturali (compresi terremoti ed eruzioni vulcaniche) o eventi naturali verificatisi nella destinazione del viaggio costituiscono un pericolo per la vita o i beni della persona assicurata o di un suo accompagnatore. Sono considerati eventi naturali piene, inondazioni, uragani (vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze della persona o delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, scossoni, caduta di sassi o frane.

4. Quali sono le prestazioni che vengono erogate in caso di malattia, infortunio, decesso, quarantena e rifiuto del trasporto o in caso di interruzione/sospensione del viaggio?

- 4.1 Viaggio di rientro**
Le spese supplementari per il viaggio di rientro al domicilio permanente. Per quanto riguarda il tipo e la classe del mezzo di trasporto, fa stato il mezzo di trasporto originariamente utilizzato.
- 4.2 Viaggio di rientro temporaneo**
Le spese aggiuntive per il viaggio di andata e di rientro al luogo di domicilio permanente. Per quanto riguarda il tipo e la classe del mezzo di trasporto, fa stato il mezzo di trasporto originariamente utilizzato. Se a causa del viaggio di rientro temporaneo non si usufruisce di alcune parti del viaggio o delle prestazioni originariamente prenotate, i relativi costi non sono coperti e non vengono rimborsati.
- 4.3 Godimento solo parziale delle prestazioni concordate**
In caso di interruzione anticipata del viaggio, le spese comprovate per ogni accompagnatore assicurato, sorte a partire dal momento del verificarsi dell'evento assicurato per le prestazioni concordate non usufruite per il soggiorno.
- 4.4 Spese supplementari**
Qualora il viaggio di rientro non sia necessario e il viaggio intrapreso possa proseguire immediatamente in seguito all'insorgere dell'evento o qualora si rendano necessarie delle modifiche dell'itinerario di viaggio, fino a un massimo di CHF 3'000 per persona assicurata per spese supplementari relative a trasporto, vitto e alloggio.

5. Prestazioni supplementari

- 5.1 Soppressione di un mezzo di trasporto**
Se in seguito a un guasto o a un incidente il mezzo di trasporto prenotato viene soppresso dopo che il viaggio prenotato è iniziato, vengono rimborsate le spese supplementari di viaggio a carico della persona assicurata fino a un importo massimo di CHF 1'000.
- 5.2 Incidente/guasto del veicolo o del taxi**
Se, dopo l'inizio di un viaggio prenotato, durante il tragitto diretto al luogo di partenza del viaggio di rientro prenotato, il veicolo privato, il veicolo noleggiato o il taxi non può più circolare in seguito a un incidente o a un guasto, le spese supplementari di viaggio a carico della persona assicurata sono coperte fino a un massimo di CHF 1'000. Non sono coperte le spese sostenute a causa di ritardi o coincidenze perse.
- 5.3 Furto di documenti**
Sono assicurate fino a un importo massimo di CHF 2'000 per evento le spese supplementari (per hotel, trasporti in loco, viaggio di rientro) che insorgono quando un viaggio di proseguimento o il viaggio di rientro viene ritardato a causa del furto di documenti personali necessari per il viaggio. La copertura sussiste soltanto se la perdita dei documenti è comunicata immediatamente all'ufficio di polizia competente.
- 5.4 Inagibilità dell'alloggio prenotato durante il viaggio**
La copertura assicurativa sussiste qualora un danno causato da incendio, da un evento naturale o dalle acque impedisca alla persona assicurata di soggiornare nell'alloggio prenotato. In questo caso sono coperte le spese supplementari di vitto e alloggio fino a CHF 5'000 per persona assicurata.
- 5.5 Spese impreviste**
Se si sostengono spese impreviste in relazione a un evento assicurato (spese per i taxi, telefoniche ecc.), Allianz Assistance si assume tali costi aggiuntivi fino a CHF 750 per persona assicurata.
- 5.6 Anticipo sulle spese**
Se, in seguito all'insolvenza del tour operator, la continuazione del viaggio prenotato è possibile solo a spese della persona assicurata, vengono anticipate le spese relative al soggiorno e al viaggio di rientro per un massimo di CHF 5'000 per evento.
- 5.7 Comunicazione alle persone non coinvolte nel viaggio**
Qualora i prestatori del servizio abbiano fornito delle prestazioni, su richiesta potranno comunicare ai familiari o al datore di lavoro della persona assicurata le circostanze e le misure adottate.

6. In quali casi non vengono erogate prestazioni?

- 6.1 Cure ambulatoriali o ospedaliere**
Le spese per cure ambulatoriali od ospedaliere non sono coperte da Allianz Assistance.
- 6.2 Interruzione da parte dell'agenzia viaggi**
Se l'agenzia viaggi/il locatore/l'organizzatore non è in grado di fornire parzialmente o interamente le prestazioni contrattuali, annulla il viaggio o dovrebbe annullarlo o interromperlo in seguito a circostanze concrete e, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, è tenuto a rimborsare le prestazioni non fornite e/o a sostenere le spese per il viaggio di rientro.
- 6.3 Inosservanza delle raccomandazioni ufficiali**
Se la persona assicurata ha intrapreso il viaggio di lavoro contro le raccomandazioni del governo del paese di residenza in relazione a un'epidemia/pandemia o contro le raccomandazioni delle autorità locali emessi nella destinazione del viaggio.

C. Ritardo di viaggio



1. Quali eventi sono assicurati?

Se si perde la coincidenza tra due mezzi di trasporto pubblici a causa di un ritardo di almeno quattro ore per colpa esclusiva del primo mezzo di trasporto, Allianz Assistance sosterrà le spese aggiuntive (spese alberghiere e telefoniche, spese per la modifica della prenotazione) per la prosecuzione del viaggio.

2. In quali casi non vengono erogate prestazioni?

Quando la persona assicurata stessa è responsabile del ritardo.

D. Bagaglio



1. Che cosa è assicurato?

È assicurato il bagaglio inclusi tutti i mezzi/strumenti ausiliari portati con sé per lo svolgimento dell'attività professionale, vale a dire tutti gli oggetti di uso personale e tutti gli oggetti per lo svolgimento dell'attività professionale portati con sé durante il viaggio o affidati a un'impresa di trasporti e appartenenti alla persona assicurata o al suo datore di lavoro.

2. Quali eventi sono assicurati?

Eventi assicurati sono:

- furto;
- rapina (furto con minaccia o uso di violenza contro la persona assicurata);
- danneggiamento;
- distruzione;
- smarrimento e danneggiamento durante il trasporto da parte di un'impresa di trasporti pubblici.

3. Quali prestazioni vengono erogate?

3.1 Danno totale

In caso di danno o perdita totale Allianz Assistance indennizza il valore di acquisto attuale.

3.2 Danno parziale

In caso di danno parziale, il rimborso dei costi di riparazione dell'oggetto danneggiato è limitato al valore attuale.

3.3 Apparecchiature elettroniche

Per pellicole, attrezzature fotografiche e video, dispositivi musicali (lettori MP3, lettori CD ecc.), telefoni cellulari, componenti hardware dei computer (desktop, laptop, accessori, palmari ecc.), come pure per proiettori e relativi accessori viene rimborsato il valore attuale. Per valore attuale s'intende il valore d'acquisto originario al netto di una riduzione annua del 20% a partire da un anno dopo l'acquisto, per un totale massimo del 50% a partire dal terzo anno dopo l'acquisto (ammortamento).

3.4 Pellicole e supporti dati

Per pellicole, supporti dati, immagini e audio, viene risarcito il valore del materiale.

3.5 Documenti d'identità e chiavi

Per i documenti personali, le licenze di circolazione e le chiavi, i costi risarciti sono limitati alla rispettiva sostituzione.

3.6 Regali

Per i regali e/o i souvenir vengono rimborsati al massimo CHF 500.

3.7 Rapina di denaro contante

In caso di rapina di denaro contante, il risarcimento ammonta a un massimo di CHF 1'000, per i biglietti (biglietti ferroviari, biglietti aerei ecc.) a un massimo di CHF 2'000.

4. Oggetti non assicurati

Oggetti non assicurati sono:

- veicoli a motore, imbarcazioni, tavole da surf, sci, snowboard e velivoli con i rispettivi accessori;
- oggetti di valore coperti da un'assicurazione speciale;
- titoli, certificati, documenti commerciali, biglietti di viaggio, buoni acquisto, denaro contante, carte di credito, carte prepagate e carte clienti; si applicano le eccezioni di cui all'art. 11 D 3.7;
- software di qualsiasi tipo;
- oggetti di valore lasciati in un veicolo (chiuso a chiave o aperto);
- oggetti lasciati su un veicolo o che durante la notte (dalle ore 22:00 alle ore 6:00) rimangono all'interno di un veicolo o su un veicolo in cui il contraente dell'assicurazione non pernotta;
- metalli preziosi, pietre preziose e perle non incastonate, francobolli, merci, campionari, oggetti di valore artistico o da collezione e attrezzi professionali;
- attrezzature cinematografiche, fotografiche e video, gioielli e pellicce, purché, durante il trasporto su mezzi pubblici, rientrino nell'ambito di responsabilità dell'impresa di trasporti pubblici;

5. Quali eventi non sono assicurati?

Non sono assicurati i danni imputabili a:

- inosservanza dell'obbligo generale di diligenza da parte della persona assicurata;
- smarrimento, perdita e dimenticanza;
- effetti lasciati o appoggiati senza sorveglianza, anche per breve tempo, in un luogo accessibile a chiunque al di fuori del raggio d'intervento diretto e personale della persona assicurata;
- modalità di conservazione degli oggetti preziosi non adeguata al loro valore (cfr. Obblighi di comportamento durante il viaggio);
- fuoriuscita di perle e pietre preziose dal loro castone;
- influssi termici e meteorologici nonché usura;
- eventi direttamente o indirettamente imputabili a disordini, saccheggi, disposizioni delle autorità e scioperi.

6. Obblighi di comportamento durante il viaggio

Gli oggetti di valore quali pellicce, gioielli e orologi con o in metallo prezioso, pietre preziose o perle, laptop, apparecchiature fotografiche, cinematografiche, video e audio, inclusi gli accessori, devono, se non vengono portati con sé o utilizzati, essere custoditi in un luogo chiuso non accessibile a chiunque, dotato di apposita serratura (valigia, armadio, cassaforte). Il tipo di custodia deve comunque essere adeguato al valore dell'oggetto.



1. Dove è valida l'assicurazione?

- 1.1 L'assicurazione è valida per viaggi in tutto il mondo, ad eccezione dei paesi in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio o in cui si trova la sede principale della sua assicurazione malattia.
- 1.2 Le spese sostenute all'estero per cure mediche e ospedaliere saranno rimborsate fino a 90 giorni oltre la scadenza concordata della polizza assicurativa, sempre che la malattia o l'infortunio siano insorti durante il periodo assicurativo.

2. Quali eventi sono assicurati?

La copertura assicurativa sussiste se una persona assicurata subisce un infortunio o si ammala (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata) durante il viaggio e deve ricorrere a un intervento medico.

3. Quali prestazioni vengono erogate?

Allianz Assistance eroga prestazioni come assicurazioni integrative alle assicurazioni sociali di legge della Svizzera (assicurazione malattia, assicurazione infortuni ecc.) o del paese in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio o in cui si trova la sede principale della sua assicurazione malattia ed eventuali assicurazioni complementari per ricoveri ospedalieri o per emergenze ambulatoriali non coperte integralmente dalle assicurazioni di legge.

3.1 In caso di infortunio o malattia

In caso di infortunio o malattia Allianz Assistance sostiene le spese per le seguenti prestazioni mediche effettuate nel rispettivo paese di soggiorno, purché l'intervento sanitario d'emergenza sia prescritto da un medico o da un dentista abilitati o da una persona munita della relativa licenza di esercizio della professione:

- cure inclusi i medicinali;
- ricovero in ospedale;
- trattamento da parte di chiropratici riconosciuti dallo Stato;
- noleggio di mezzi ausiliari sanitari;
- in caso di infortunio, primo acquisto di protesi, occhiali, apparecchi acustici ecc.;
- riparazione o sostituzione di mezzi ausiliari sanitari danneggiati a seguito di un infortunio che richiede un trattamento medico;
- trasporto al più vicino ospedale idoneo alla cura;
- visite di controllo ginecologiche, pediatriche o di routine generale (al massimo una visita di controllo all'anno);
- cure dentarie analgesiche (interventi d'emergenza, non in caso di protesi dentaria) fino a un massimo di CHF 3'000.

3.2 Ricovero in un reparto privato

Premettendo che i medici della centrale di emergenza Allianz Assistance abbiano rilasciato la loro esplicita approvazione, Allianz Assistance si assume i costi delle cure d'emergenza anche in caso di ricovero stazionario nel reparto privato. L'approvazione per la cura nel reparto privato deve essere richiesta in ogni caso alla centrale di emergenza Allianz Assistance (le conversazioni con la centrale di emergenza vengono registrate).

4. Quando sussistono delle limitazioni nelle prestazioni?

4.1 Assicurazione malattia e/o infortuni

In caso di mancanza di una assicurazione malattia e/o infortuni, la Allianz Assistance indennizza nella misura del 50% i costi totali dimostrati dell'ospedale e delle cure ambulatoriali che superino la parte obbligatoria di un'assicurazione malattia e/o infortuni, fino a concorrenza della somma assicurata, purché le spese siano insorte per malattia o infortunio. In questo caso non si forniscono prestazioni più ampie.

4.2 Assunzione delle spese di cura necessarie fino al viaggio di rientro

In caso di infortunio o di malattia, la Allianz Assistance si assume i costi delle cure necessarie nel reparto privato esclusivamente fino al momento in cui, secondo l'imprescindibile parere dei medici della centrale di emergenza Allianz Assistance, diviene possibile il rimpatrio o il viaggio di rientro della persona assicurata.

4.3 Senza previa approvazione della Allianz Assistance

4.3.1 Senza una previa approvazione esplicita dei medici della centrale di emergenza Allianz Assistance non sussiste un diritto concernente l'assunzione o il rimborso dei costi di cura nel reparto privato.

4.3.2 L'autorizzazione alla cura nel reparto privato ai sensi dell'art. II E 3.2 è rilasciata o, rispettivamente, negata a proprio discernimento dai medici della centrale di emergenza Allianz Assistance, in considerazione delle condizioni mediche locali del rispettivo paese di soggiorno e dopo aver valutato l'esigibilità o la ragionevolezza della cura a cui la persona assicurata deve sottoporsi. Se la persona assicurata si fa curare in un reparto privato nonostante il dissenso da parte dei medici della centrale di emergenza Allianz Assistance, o la loro esplicita assegnazione a un reparto generico, questo avviene sotto la responsabilità unica e a spese della persona assicurata.

5. In quali casi non vengono erogate prestazioni?

5.1 Infortuni già verificatisi o malattie in corso

Infortuni e malattie già presenti alla stipulazione dell'assicurazione nonché i rispettivi postumi, complicazioni, peggioramenti e ricadute, in particolare malattie croniche o recidive, a prescindere dal fatto che la persona assicurata ne fosse già a conoscenza alla stipulazione dell'assicurazione o meno.

5.2 Inosservanza delle raccomandazioni ufficiali

Infortuni e malattie che si verificano durante il viaggio di lavoro intrapreso contro le raccomandazioni del governo del paese di residenza in relazione a un'epidemia/pandemia o contro le raccomandazioni delle autorità locali emesse nella destinazione del viaggio.

5.3 Trattamento delle malattie dentarie e mascellari

Consulti e trattamenti delle malattie dentarie e mascellari (a eccezione dei trattamenti dentali analgesici).

5.4 Trattamento di stati di affaticamento o di malattie psichiche

Consulti e trattamenti di stati di affaticamento ed esaurimento nonché di malattie nervose o psichiche.

5.5 Trattamento di malattie oncologiche

Consulti e trattamenti di malattie oncologiche, incluse le visite di controllo.

5.6 Medicinali diversi

Medicinali profilattici, sonniferi, tranquillanti, vitamine, rimedi omeopatici, vaccinazioni, kit di farmaci da viaggio, anfetamine, ormoni e medicinali per l'abbassamento del colesterolo.

5.7 Gravidanza, aborto e parto

Gravidanza, aborto e parto nonché effetti negativi di misure anticoncezionali o di interruzione della gravidanza.

5.8 Mancanza dei documenti di legge necessari alla guida dei motoveicoli

Infortuni alla guida di un motoveicolo per la cui conduzione la persona assicurata non dispone dei documenti di legge necessari.

5.9 Lancio con il paracadute o pilotaggio di aerei o apparecchi volanti

Infortuni occorsi lanciandosi con il paracadute o pilotando aerei e apparecchi volanti.

5.10 Trattamenti in centri benessere

Massaggi e trattamenti effettuati nei centri benessere e chirurgia estetica.

5.11 Quote a carico dell'assicurato e franchigie

Le quote a carico dell'assicurato o le franchigie delle assicurazioni sociali di legge (assicurazione malattia, assicurazione infortuni ecc.) e di eventuali assicurazioni integrative.

6. Garanzia di pagamento delle spese

La Allianz Assistance fornisce la garanzia del pagamento delle spese nell'ambito della presente assicurazione e a integrazione delle assicurazioni sociali di legge (assicurazione malattia, assicurazione infortuni ecc. e assicurazioni analoghe del paese in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio principale o in cui si trova la sede principale della sua assicurazione malattia) ed eventuali assicurazioni complementari per tutti i ricoveri ospedalieri. La persona assicurata rimane debitrice nei confronti di chi eroga le prestazioni (medico ecc.) per tutti i trattamenti ambulatoriali avuti sul posto.

In ogni caso la garanzia di pagamento delle spese deve essere richiesta telefonicamente alla centrale di emergenza Allianz Assistance (le conversazioni con la centrale di emergenza vengono registrate).

Su richiesta della Allianz Assistance, la persona assicurata deve sottoporsi a una visita medica da parte del medico della compagnia.

F. Responsabilità civile durante il viaggio



1. Quali eventi sono assicurati?

La copertura assicurativa viene fornita in caso di pretese avanzate contro la persona assicurata in seguito a disposizioni di responsabilità civile per:

- danni corporali, ossia morte, lesioni o altri danni alla salute delle persone;
- danni materiali, ossia distruzione, danneggiamento o perdita di beni.

2. Quali prestazioni vengono erogate?

L'assicurazione di responsabilità civile durante il viaggio protegge i beni della persona assicurata, come persona privata, contro le pretese di responsabilità civile legittime di terzi insorte durante il viaggio. Allianz Assistance soddisfa le legittime pretese di terzi e rappresenta la persona assicurata nei confronti della parte lesa. Essa respinge le pretese ingiustificate e supporta le persone assicurate nell'azione di riduzione di pretese eccessive.

3. Quali eventi non sono assicurati?

La copertura assicurativa non sussiste nei seguenti casi:

- 3.1 Attività professionale**
responsabilità civile in relazione a un'attività professionale;
- 3.2 Responsabilità assunta contrattualmente o per legge**
le pretese sulla base di una responsabilità assunta contrattualmente e che vada oltre quella prevista dalle norme di legge, nonché per il mancato adempimento degli obblighi assicurativi legali o contrattuali;
- 3.3 Responsabilità per motivi di equità di persone incapaci di discernimento**
responsabilità civile ai sensi dell'art. 54 CO (responsabilità per motivi di equità di persone incapaci di discernimento);

3.4 Responsabilità civile in relazione a veicoli a motore, imbarcazioni e apparecchi volanti
responsabilità civile in qualità di detentore, conducente o utilizzatore attivo di veicoli a motore, inclusi gokart e rimorchi da essi trainati;

3.5 Responsabilità civile del detentore, conducente o utilizzatore di imbarcazioni e apparecchi volanti di qualsiasi tipo
danni alle imbarcazioni e agli apparecchi volanti utilizzati, sempre inclusi gli equipaggiamenti e gli accessori;

3.6 Perdita o danneggiamento di dati
pretese derivanti dalla perdita o dal danneggiamento di dati e programmi (software);

3.7 Smarrimento di chiavi aziendali
pretese derivanti da danni causati contestualmente al e dallo smarrimento di chiavi aziendali o di altri mezzi utilizzati per l'apertura di sistemi di chiusura aziendali, quali ad es. badge, inclusi i costi susseguenti;

3.8 Spese causate dalla prevenzione di danni
costi per la prevenzione di danni;

3.9 Trasmissione di malattie contagiose
rivendicazioni in seguito alla trasmissione di malattie contagiose a uomini, animali e piante;

3.10 Mutazioni genetiche
pretese in relazione a mutazioni genetiche;

3.11 Amianto
pretese in relazione all'amianto o a materiali contenenti amianto.

G. Esclusione della franchigia per veicoli a noleggio (CDW)



1. Veicolo assicurato

L'assicurazione si estende al veicolo noleggiato dalla persona assicurata, ossia automobile, motociclo, minivan e minibus, camper, furgone e autocarro fino a 3,5 t di peso totale. I taxi e i veicoli delle scuole guida non sono assicurati.

2. Validità

La copertura assicurativa decorre dalla data riportata sul contratto di noleggio e termina alla data ivi prevista, al più tardi con la restituzione del veicolo all'autonoleggio. La copertura assicurativa è valida per i sinistri verificatisi nel corso della durata contrattuale.

3. Quali prestazioni vengono erogate?

La presente è un'assicurazione complementare per i veicoli noleggiati. In caso di sinistro Allianz Assistance rimborsa alla persona assicurata la franchigia addebitata dal locatore (o da un'altra assicurazione).

L'entità della prestazione assicurativa dipende dalla franchigia di volta in volta applicata, e comunque è limitata alla somma massima assicurata.

4. Quali eventi sono assicurati?

Viene assicurata la franchigia applicata in caso di danno o di furto del veicolo noleggiato durante il noleggio. Presupposto per il risarcimento è un evento coperto da un'altra copertura assicurativa che dia diritto alla deduzione della franchigia risultante.

Qualora il danno subito non superasse l'ammontare della franchigia, Allianz Assistance si assume i costi del danno nella misura in cui si tratti di un evento assicurato.

5. In quali casi non vengono erogate prestazioni?

5.1 Nessuna franchigia
Sinistri per cui l'assicurazione adempiente non prevede franchigia.

5.2 Negligenza grave
Sinistri derivanti da una grave negligenza del conducente.

5.3 Ebbrezza
Se il conducente del veicolo ha causato il danno in stato di ebbrezza (superamento del valore limite per mille previsto dalla legge del rispettivo paese) o sotto l'effetto di stupefacenti o di medicinali.

5.4 Violazione di contratto
Sinistri dovuti a una violazione di contratto nei confronti dell'autonoleggio.

5.5 Strade non pubbliche
Danni che si verificano su strade non pubbliche o su strade non ufficiali (a eccezione di strade di accesso diretto a parcheggi o complessi alberghieri).

5.6 Danni a roulotte e rimorchi, taxi e veicoli delle scuole guida
Danni a roulotte e altre tipologie di rimorchi, taxi e veicoli delle scuole guida.

Assicurazione viaggi di lavoro per carte Visa, Mastercard® Business/Corporate e Diners Club® Corporate e per Diners Club Corporate Travel Account della Cornèr Banca SA

Condizioni Generali d'Assicurazione – Allianz Assistance – edizione 01.2022

I Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative

In tutto il testo la forma maschile, utilizzata per facilitare la leggibilità, si riferisce ovviamente anche a quella femminile. In caso di controversia fa fede la versione tedesca. Vogliate conservare la presente conferma di assicurazione in un luogo sicuro, insieme agli altri documenti assicurativi.

Tutte le componenti assicurative sono assicurazioni contro i danni.

1. Somme massime assicurate per evento assicurato

		A. Spese di annullamento	B. Interruzione e assistenza viaggio	C. Ritardo di viaggio
Platinum Business	Visa e Mastercard	CHF 60'000	CHF 60'000	CHF 5'000
Platinum Global Card Corporate	Visa e Mastercard	CHF 60'000	CHF 60'000	CHF 5'000
Platinum InterCard Corporate	Visa e Mastercard	CHF 60'000	CHF 60'000	CHF 5'000
Gold Business	Visa e Mastercard	CHF 30'000	CHF 30'000	CHF 3'000
Gold Global Card Corporate	Visa e Mastercard	CHF 30'000	CHF 30'000	CHF 3'000
Premier InterCard Corporate	Visa e Mastercard	CHF 30'000	CHF 30'000	CHF 3'000
Diners Club Corporate	Diners Club	CHF 30'000	CHF 30'000	CHF 3'000
Classic Business	Visa e Mastercard	CHF 15'000	CHF 15'000	CHF 1'500
Classic Global Card Corporate	Visa e Mastercard	CHF 15'000	CHF 15'000	CHF 1'500
Classic InterCard Corporate	Visa e Mastercard	CHF 15'000	CHF 15'000	CHF 1'500
Prepaid Business	Visa e Mastercard	CHF 15'000	CHF 15'000	CHF 1'500
Direct Global Card Corporate	Visa e Mastercard	CHF 15'000	CHF 15'000	CHF 1'500
Direct InterCard Corporate	Visa e Mastercard	CHF 15'000	CHF 15'000	CHF 1'500
Diners Club Corporate Travel Account	Diners Club	CHF 30'000	CHF 30'000	CHF 3'000
		D. Bagaglio	E. Spese di cure mediche e assistenza medica	F. Responsabilità civile durante il viaggio
Platinum Business	Visa e Mastercard	CHF 15'000	CHF 1'500'000	CHF 3'000'000
Platinum Global Card Corporate	Visa e Mastercard	CHF 15'000	CHF 1'500'000	CHF 3'000'000
Platinum InterCard Corporate	Visa e Mastercard	CHF 15'000	CHF 1'500'000	CHF 3'000'000
Gold Business	Visa e Mastercard	CHF 10'000	CHF 1'500'000	CHF 3'000'000
Gold Global Card Corporate	Visa e Mastercard	CHF 10'000	CHF 1'500'000	CHF 3'000'000
Premier InterCard Corporate	Visa e Mastercard	CHF 10'000	CHF 1'500'000	CHF 3'000'000
Diners Club Corporate	Diners Club	CHF 10'000	CHF 1'500'000	CHF 3'000'000
Classic Business	Visa e Mastercard	CHF 5'000	CHF 1'500'000	CHF 3'000'000
Classic Global Card Corporate	Visa e Mastercard	CHF 5'000	CHF 1'500'000	CHF 3'000'000
Classic InterCard Corporate	Visa e Mastercard	CHF 5'000	CHF 1'500'000	CHF 3'000'000
Prepaid Business	Visa e Mastercard	CHF 5'000	CHF 1'500'000	CHF 3'000'000
Direct Global Card Corporate	Visa e Mastercard	CHF 5'000	CHF 1'500'000	CHF 3'000'000
Direct InterCard Corporate	Visa e Mastercard	CHF 5'000	CHF 1'500'000	CHF 3'000'000
Diners Club Corporate Travel Account	Diners Club	CHF 10'000	CHF 1'500'000	CHF 3'000'000
		G. Esclusione della franchigia per veicoli a noleggio (CDW)		
Platinum Business	Visa e Mastercard	CHF 10'000		
Platinum Global Card Corporate	Visa e Mastercard	CHF 10'000		
Platinum InterCard Corporate	Visa e Mastercard	CHF 10'000		
Gold Business	Visa e Mastercard	CHF 10'000		
Gold Global Card Corporate	Visa e Mastercard	CHF 10'000		
Premier InterCard Corporate	Visa e Mastercard	CHF 10'000		
Diners Club Corporate	Diners Club	CHF 10'000		
Classic Business	Visa e Mastercard	CHF 10'000		
Classic Global Card Corporate	Visa e Mastercard	CHF 10'000		
Classic InterCard Corporate	Visa e Mastercard	CHF 10'000		
Prepaid Business	Visa e Mastercard	CHF 10'000		
Direct Global Card Corporate	Visa e Mastercard	CHF 10'000		
Direct InterCard Corporate	Visa e Mastercard	CHF 10'000		
Diners Club Corporate Travel Account	Diners Club	CHF 10'000		

2. Chi è l'assicuratore?

AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi)
succursale di Wallisellen (Svizzera)
Richtiplatz 1
8304 Wallisellen
Svizzera

Per informazioni e domande
Telefono: +41 44 283 32 22
Fax: +41 44 283 33 83
E-mail: info.ch@allianz.com

3. Chi è assicurato?

Sulla base del contratto di assicurazione collettivo stipulato tra Cornèr Banca SA con sede a Lugano (di seguito detta «Cornèrcard») di Lugano e AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera) (di seguito «Allianz Assistance»), Allianz Assistance garantisce la copertura assicurativa nell'ambito delle Condizioni Generali di Assicurazione (di seguito «CGA») alle seguenti persone, a condizione che le stesse siano in possesso di una carta prepagata, di una carta di credito, e/o di una carta Direct Visa, Mastercard e/o Diners Club Business/Corporate valida ed emessa da Cornèrcard (di seguito detta «carta») e che paghino il viaggio con una di queste carte:

il titolare della carta, collaboratori, consulenti, ospiti, come pure i membri della famiglia e le persone che vivono nella stessa economia domestica e che accompagnano il titolare della carta in un viaggio di lavoro, nonché collaboratori, consulenti e ospiti del titolare della carta per i quali quest'ultimo abbia pagato le spese di viaggio con la carta senza tuttavia che il titolare della carta stesso prenda parte al viaggio di lavoro (di seguito detto «persona assicurata»).

La copertura assicurativa è valida anche per le persone (di seguito dette «persona assicurata») il cui viaggio di lavoro è stato pagato tramite il Diners Club Corporate Travel Account (di seguito detto «CTA»).

4. Dov'è valida l'assicurazione?

La copertura assicurativa vale in tutto il mondo (Svizzera e Principato del Liechtenstein compresi), purché non sia previsto un altro ambito di validità nelle «disposizioni particolari delle singole componenti assicurative».

5. Inizio, durata e requisiti della copertura assicurativa

5.1 Inizio e durata

Carte Visa, Mastercard e/o Diners Club Business/Corporate: l'assicurazione entra in vigore non appena Cornèrcard ha emesso la carta e il titolare della carta ne entra in possesso. L'assicurazione ha validità fino a quando il titolare è in possesso di una carta valida.

Diners Club Corporate Travel Account: l'assicurazione entra in vigore non appena Cornèrcard attiva il CTA e l'azienda, per conto della quale il CTA è stato attivato, riceve il numero CTA. L'assicurazione è valida fino a quando l'azienda rimane in possesso di un CTA valido.

5.2 Viaggi assicurati

L'assicurazione è valida esclusivamente per viaggi di lavoro (di seguito detti «viaggi») della durata massima di 365 giorni. Sono inoltre assicurate attività svolte nel tempo libero per tutta la durata del viaggio di lavoro e al massimo 14 giorni liberi o di vacanza che si svolgono direttamente prima, durante o dopo il viaggio di lavoro nella stessa nazione.

5.3 Requisiti

5.3.1 Pagamento anticipato almeno del 51 %

Carte Visa, Mastercard e/o Diners Club Business/Corporate: la copertura assicurativa sussiste solo se il titolare della carta ha preventivamente pagato almeno il 51 % dei costi della prestazione prenotata con una o più carte valide della stessa azienda emesse da Cornèrcard.

Diners Club Corporate Travel Account: affinché la copertura assicurativa sussista, è necessario che almeno il 51 % dei costi della prestazione prenotata sia stato pagato in anticipo tramite il CTA. Con costi della prestazione prenotata si intende l'importo fatturato, escluse eventuali commissioni o spese di gestione delle carte.

Eccezioni:

- Qualora due persone assicurate della stessa azienda o di aziende diverse, che dispongono ciascuna di una carta Cornèrcard, pianifichino un viaggio insieme, i cui costi della prestazione prenotata vengono pagati con una sola delle carte di Cornèrcard delle due persone assicurate, la copertura viene accordata a entrambe le persone assicurate se la persona che effettua il pagamento è in grado di provare che l'altra persona dispone parimenti di un'assicurazione viaggi di lavoro valida ai sensi delle CGA e che avrebbe accompagnato nel viaggio la persona che ha effettuato il pagamento.

- Allianz Assistance s'impegna nei confronti di Cornèrcard a garantire la copertura alla persona assicurata anche qualora il pagamento anticipato al momento della prenotazione del servizio non sia stato possibile a causa degli standard del fornitore (ad es. se la carta o il CTA sono stati impiegati unicamente a garanzia). Presupposto per una prestazione in caso di sinistro è la conferma del fornitore recante le seguenti informazioni:
 - data della prenotazione;
 - numero della carta o numero del CTA;
 - durata del noleggio e/o del soggiorno e cerchia delle persone coinvolte;
 - data dell'annullamento.

Dai dati si deve evincere senza alcun dubbio che la prenotazione è stata effettuata tramite carta o CTA prima dell'evento assicurato. In tal caso Allianz Assistance, previa dimostrazione dell'avvenuta prenotazione in deroga, fornisce comunque le prestazioni contrattuali secondo le CGA.

5.3.2 Validità della carta e/o del CTA

La copertura assicurativa non sussiste se la carta e/o il CTA risultano bloccati o ritirati da parte di Cornèrcard al momento della prenotazione e/o del pagamento della prestazione prenotata.

6. Cosa succede in caso di pretese nei confronti di terzi?

Se Allianz Assistance fornisce prestazioni che la persona assicurata avrebbe potuto far valere anche nei confronti di terzi, gli aventi diritto sono tenuti a cedere tali pretese ad Allianz Assistance.

7. Cosa succede nel caso in cui sussistano pretese nei confronti di altre assicurazioni?

Se una persona assicurata ha diritto a prestazioni derivanti da altri contratti assicurativi, la presente assicurazione vale solo sussidiariamente. Nell'ambito della presente assicurazione viene tuttavia concesso un anticipo su queste prestazioni. L'avente diritto è tenuto a cedere ad Allianz Assistance le sue pretese fino a concorrenza dell'anticipo concesso.

8. Quando non sussiste alcuna copertura assicurativa?

Non vengono erogate prestazioni per le conseguenze legate ai seguenti eventi:

8.1 Eventi bellici/rivoluzioni

Eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, disordini interni (violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, disordini o tumulti) e misure adottate per contrastarli, nonché in caso di modifica della struttura del nucleo dell'atomo.

Eccezioni (non valide in caso di modifica della struttura del nucleo dell'atomo):

- Le prestazioni stipulate vengono fornite se una persona assicurata prova che i danni non sono da attribuire agli eventi sopramenzionati.
- Se una persona assicurata viene sorpresa all'estero da uno di questi eventi, la copertura sussiste per i 14 giorni successivi al primo insorgere del relativo evento.

8.2 Epidemie e pandemie

Epidemie e pandemie, ad eccezione di quanto espressamente previsto nelle disposizioni particolari art. II A: Spese di annullamento, art. II B: Interruzione e assistenza viaggio, art. II E: Spese di cure mediche e assistenza medica.

8.3 Partecipazione a gare

Partecipazione a gare, rally o competizioni simili oppure a corse di allenamento con veicoli a motore, motoslitte o motoscafi.

8.4 Modifiche o annullamento da parte dell'agenzia viaggi

Modifiche o annullamenti del programma del viaggio prenotato o modifiche dello svolgimento del viaggio prenotato apportati dal fornitore della prestazione (operatore turistico, locatore ecc.) a causa di scioperi o disordini di ogni genere. Restano valide le eccezioni previste dall'art. I 8.1.

8.5 Trattamento medico

Lo scopo del viaggio è un trattamento medico che prevede il ricovero.

8.6 Ordini delle autorità

Ordini delle autorità come ad es. confisca dei beni o chiusura dello spazio aereo (ad eccezione di quanto espressamente previsto nelle disposizioni particolari art. II A: Spese di annullamento 2.3 e art. II B: Interruzione e assistenza viaggio 3.4 e 3.5).

8.7 Rapimenti

Costi e conseguenze di eventi legati a rapimenti.

8.8 Ulteriori esclusioni

Non vengono erogate prestazioni per viaggi esclusivamente di carattere privato. Ulteriori eccezioni sono indicate sotto le singole componenti assicurative.

9. Obblighi in caso di sinistro

9.1 Indirizzi di contatto in caso di sinistro

Allianz Assistance
Ufficio sinistri
Richtplatz 1
Casella postale
8304 Wallisellen
Svizzera
Telefono: +41 44 283 32 22
Fax: +41 44 283 31 19
E-mail: claims.ch@allianz.com

9.2 Obblighi di comunicazione e collaborazione in caso di sinistro

9.2.1 Spese di annullamento, ritardo di viaggio, esclusione della franchigia per veicoli a noleggio (CDW)

In caso di sinistro occorre inviare ad Allianz Assistance i seguenti documenti:

- numero della carta o del CTA;
- conferma di prenotazione e/o ricevuta di pagamento per la prestazione prenotata;
- fattura delle spese di annullamento;
- documenti e/o attestati ufficiali che dimostrino il verificarsi del sinistro (ad es.: certificato medico, rapporto di polizia ecc.);
- condizioni contrattuali dell'organizzatore del viaggio/del noleggiatore del veicolo.

9.2.2 Interruzione e assistenza viaggio, spese di cure mediche e assistenza medica

Per poter usufruire delle prestazioni di Allianz Assistance, al verificarsi del sinistro si deve informare immediatamente la centrale di emergenza Allianz Assistance.

In caso di prestazioni dovute a malattie o incidenti gravi, solo i medici di Allianz Assistance decidono in merito al tipo e alle tempistiche del provvedimento da adottare.

Centrale di emergenza Allianz Assistance

Telefono: +41 44 283 34 48
Fax: +41 44 283 33 33

9.2.3 Bagaglio

In caso di sinistro occorre inviare ad Allianz Assistance i seguenti documenti:

- In caso di furto o rapina, una copia della conferma scritta dell'ufficio di polizia competente che ha raccolto la denuncia di furto.
- In caso di danno, una copia della conferma scritta dell'azienda di trasporti, del terzo responsabile o della direzione dell'agenzia viaggi o dell'hotel. Qualora la perdita o il danno, occorsa/o durante il trasporto mediante un'impresa di trasporti pubblici, sia constatata/o solo dopo la consegna, il sinistro dovrà essere denunciato senza indugi all'impresa di trasporti responsabile e confermato per iscritto da quest'ultima.
- In caso di furto, le ricevute originali o dei giustificativi che comprovino l'acquisto del bagaglio rubato o danneggiato e del suo contenuto. Se questo non è possibile, la Allianz Assistance può ridurre o rifiutare le sue prestazioni.

Gli oggetti danneggiati devono essere tenuti a disposizione della Allianz Assistance fino all'evasione del sinistro e, dietro sua richiesta, devono esserle inviati a proprie spese per essere periziati.

9.2.4 Responsabilità civile durante il viaggio

In caso di sinistro occorre inviare alla Allianz Assistance i seguenti documenti:

- Documentazione relativa al sinistro; i casi di decesso devono essere segnalati immediatamente.
- Se la persona assicurata viene perseguita per danni in via giudiziaria o stragiudiziale o se viene avviato un procedimento penale contro la stessa, vige l'obbligo di comunicarlo immediatamente alla Allianz Assistance e di inoltrare a quest'ultima tutti i documenti.

La persona assicurata è tenuta a supportare la Allianz Assistance nell'accertamento dei fatti, nella conduzione delle trattative con il danneggiato e nella difesa contro pretese ingiustificate o esagerate. Senza il consenso della Allianz Assistance, la persona assicurata non può riconoscere o soddisfare tali pretese, né in tutto né in parte.

10. Definizioni

Epidemia

Una malattia contagiosa riconosciuta come epidemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica autorità governativa (ad es. Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) o Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)) nel paese di residenza della persona assicurata o in quello di destinazione del viaggio.

Pandemia

Un'epidemia riconosciuta come una pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica autorità governativa (ad es. UFSP o DFAE) nel paese di residenza della persona assicurata o in quello di destinazione del viaggio.

Quarantena

Confinamento obbligatorio (compreso l'isolamento imposto), destinato a fermare la diffusione di una malattia contagiosa alla quale una persona assicurata potrebbe essere stata esposta.

11. Violazione degli obblighi di comportamento

Nel caso in cui la persona assicurata violi gli obblighi di comportamento previsti dal presente contratto, l'assicuratore non è più tenuto a fornire alcuna prestazione in suo favore. Ciò non vale nel caso in cui, tenuto conto delle circostanze, la violazione va considerata senza colpa o se il danno sarebbe sopraggiunto anche se l'avente diritto non avesse violato gli obblighi di comportamento.

12. Foro competente e diritto applicabile

Allianz Assistance può essere citata in giudizio presso il tribunale in cui ha sede la società nel domicilio svizzero della persona assicurata o dell'avente diritto. A integrazione delle presenti disposizioni, vige la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

Il Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative

A. Spese di annullamento



1. Che cosa è assicurato?

Le prestazioni assicurate sono:

- il viaggio prenotato, inclusi corsi di lingua e soggiorni di studio o di formazione, (inclusi corsi professionali di formazione e formazione continua);
- il viaggio prenotato in aereo, treno, bus o nave;
- l'affitto di un appartamento, il noleggio di una barca, di un auto o di un camper;
- le spese dei biglietti per manifestazioni quali concerti, spettacoli teatrali ecc. a partire da CHF 100 a biglietto.

2. Quali eventi sono assicurati?

La copertura assicurativa viene concessa se l'evento assicurato si è verificato dopo la prenotazione della prestazione assicurata.

2.1 Malattia, infortunio, decesso o complicazioni in gravidanza

- Se una persona assicurata,
- Se una persona molto vicina alla persona assicurata come un familiare, un parente stretto, il compagno nonché un genitore o un figlio del compagno, una persona cui è affidata la custodia di minori non partecipanti al viaggio o parenti bisognosi di cure, un amico molto stretto con cui si intrattengono contatti frequenti,
- Se il sostituto di una persona assicurata sul posto di lavoro la cui presenza è necessaria sul luogo di lavoro,
- Se una persona assicurata non desidera intraprendere il viaggio da sola, perché l'accompagnatore o un familiare dell'accompagnatore, si ammala gravemente (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata), è ferito gravemente, muore o non può viaggiare in seguito a complicazioni in gravidanza.

2.2 Malattia psichica

Nel caso in cui una persona assicurata sia affetta da una malattia psichica e uno psichiatra ne dimostri l'incapacità a viaggiare e al lavoro, allegando una conferma di assenza da parte del datore di lavoro.

2.3 Quarantena

Se una persona assicurata viene messa in quarantena prima del viaggio di lavoro per ordine o su altra richiesta del governo o di un'autorità pubblica in base al sospetto che la persona assicurata sia stata esposta a una malattia contagiosa (inclusa una malattia epidemica o pandemica). E' esclusa una quarantena che si applica in generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie.

2.4 Danni alla proprietà

La proprietà di una persona assicurata nel luogo del suo domicilio permanente è gravemente danneggiata a causa di un furto con scasso, di un incendio, in seguito a un danno causato dalle acque o dai danni della natura, per cui è indispensabile la sua presenza a casa durante il periodo progettato per il viaggio.

2.5 Furto di documenti

I documenti personali di una persona assicurata, indispensabili per il viaggio, sono stati rubati e il furto è stato comunicato all'ufficio di polizia competente.

2.6 Disdetta del contratto di lavoro

Dopo aver prenotato il viaggio, il contratto di lavoro della persona assicurata viene disdetto inaspettatamente dal datore di lavoro.

2.7 Atti di violenza/catastrofi naturali

Qualora scioperi, atti di violenza contro persone o cose in occasione di disordini come tumulti o sommosse, catastrofi naturali (compresi terremoti ed eruzioni vulcaniche) o eventi naturali impediscono il viaggio a una persona assicurata o a un suo accompagnatore che ha prenotato il viaggio contemporaneamente. Sono considerati eventi naturali piene, inondazioni, uragani (vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia stabilimenti nelle vicinanze della persona o delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, scosscendimenti, caduta di sassi o frane.

2.8 Ritardo/soppressione del mezzo di trasporto pubblico

Il mezzo di trasporto pubblico utilizzato dalla persona assicurata per recarsi sul luogo di partenza ritarda o viene a mancare.

2.9 Incidente/guasto del veicolo o del taxi

Il veicolo privato, il veicolo a noleggio o il taxi utilizzato per il tragitto diretto verso il luogo di partenza previsto per il viaggio prenotato è inutilizzabile a causa di un incidente o di un guasto.

2.10 Animale domestico

L'animale domestico della persona assicurata subisce un incidente o si ammala, oppure la persona a cui l'animale avrebbe dovuto essere affidato subisce un infortunio, si ammala o muore. Sono assicurati esclusivamente i costi per una pensione per animali fino a un massimo di CHF 1'000.

2.11 Citazione in tribunale

Una persona assicurata riceve inaspettatamente una citazione, nella misura in cui la data della citazione coincide con il periodo del viaggio e non sia rinviabile.

3. Quali prestazioni vengono erogate?

3.1 Prima del viaggio

Qualora l'evento assicurato si verifichi dopo la prenotazione della prestazione assicurata, verranno rimborsati i costi di annullamento dovuti per legge o disposizione contrattuale (incluse le spese di gestione) fino al massimale stabilito dall'art. 1.1.

3.2 Inizio ritardato del viaggio

In caso di inizio ritardato del viaggio, vengono rimborsate le spese documentate sostenute fino al giorno di partenza per le prestazioni di cui non si è usufruito per il soggiorno e le spese supplementari sostenute in seguito al viaggio di andata ritardato se l'evento assicurato si è verificato dopo la prenotazione della prestazione assicurata.

4. In quali casi non vengono erogate prestazioni?

4.1 Viaggi esclusivamente privati

Non vengono erogate prestazioni per viaggi esclusivamente di carattere privato; si applicano le eccezioni di cui all'art. 1.5.2 delle CGA.

4.2 Annullamento del viaggio da parte dell'agenzia viaggi

Se l'agenzia viaggi/il locatore/l'organizzatore non è in grado di fornire parzialmente o interamente le prestazioni contrattuali, annulla il viaggio o dovrebbe annullarlo in seguito a circostanze concrete e, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, è tenuto a rimborsare le prestazioni non fornite.

B. Interruzione e assistenza viaggi



1. Copertura assicurativa in caso di malattia, infortunio o decesso durante il viaggio

La copertura assicurativa sussiste se durante un viaggio la persona assicurata si ammala gravemente (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata), subisce un grave infortunio o muore.

2. Quali sono le prestazioni assicurate in caso di malattia, infortunio o decesso durante il viaggio?

2.1 Operazioni di ricerca, salvataggio e rimpatrio

Le operazioni di ricerca, salvataggio e rimpatrio sono assicurate fino a un massimo di CHF 50'000 per evento. Qualora una persona assicurata risulti dispersa (indipendentemente dall'evento assicurato), Allianz Assistance si prende carico dei costi delle operazioni di ricerca avviate dalle autorità fino a un massimo di CHF 50'000 per evento, anche nel caso in cui la persona venga trovata incolume. In caso di rapimento la copertura per le spese di ricerca termina nel momento in cui si ha la certezza che si tratti di un rapimento.

2.2 Viaggio di rientro

Il rimpatrio o il rientro al domicilio permanente o all'ospedale del posto in caso di necessità medica.

- 2.3 Accompagnamento**
Le spese per personale medico di accompagnamento, qualora il rientro sia necessario dal punto di vista medico.
- 2.4 Godimento solo parziale delle prestazioni concordate**
In caso di interruzione anticipata del viaggio, le spese comprovate per ogni accompagnatore assicurato, sorte a partire dal momento del verificarsi dell'evento assicurato per le prestazioni concordate non usufruite per il soggiorno.
- 2.5 Anticipo sulle spese**
Un anticipo sulle spese, da dover rimborsare, fino all'importo massimo di CHF 5'000 a persona, se una persona assicurata ha bisogno di cure ospedaliere o ambulatoriali all'estero.
- 2.6 Spese supplementari**
Qualora una persona assicurata debba rimanere ricoverata in ospedale all'estero per oltre sette giorni, Allianz Assistance organizza e paga un viaggio di visita al malato per al massimo due persone vicine, del valore del viaggio prenotato, nonché i costi aggiuntivi di ristorazione e le spese di trasporto all'estero fino a un massimo di CHF 5'000 per evento.
- 2.7 Invio di un collaboratore sostitutivo**
Se la persona assicurata non è più in grado di lavorare, Allianz Assistance organizza e paga il viaggio di andata e ritorno verso il luogo di lavoro per un collaboratore sostitutivo.
- 2.8 Rimpatrio in caso di decesso**
Se una persona assicurata muore, Allianz Assistance si assume i costi della cremazione al di fuori dello stato di residenza o le spese supplementari per l'adempimento della convenzione internazionale concernente il trasporto di salme (prescrizioni minime come bara o rivestimento di zinco) e le spese per il rimpatrio della bara o dell'urna all'ultimo domicilio della persona assicurata. Un eventuale smaltimento della bara di zinco è assicurato.

3. Quali sono gli eventi assicurati che intervengono durante il viaggio o ne causano l'interruzione?

- 3.1 Presenza a casa/sul posto di lavoro**
Se una persona assicurata deve rientrare poiché una persona a lei molto vicina come un familiare, un parente stretto, il compagno oppure un genitore o un figlio del compagno, una persona cui è affidata la custodia di minori non partecipanti al viaggio, parenti bisognosi di cure, un amico molto stretto con cui si intrattengono contatti frequenti oppure il sostituto della persona assicurata sul luogo di lavoro si ammala gravemente (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata), ha subito un grave infortunio o muore.
- 3.2 Danni alla proprietà**
La proprietà di una persona assicurata nel luogo del suo domicilio permanente è gravemente danneggiata a causa di un furto con scasso, di un incendio, in seguito a un danno causato dalle acque o dai danni della natura per cui è indispensabile la sua presenza a casa.
- 3.3 Accompagnatori**
Se una delle persone che accompagnano una persona assicurata si ammala gravemente (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata) ed è costretta pertanto a interrompere il viaggio oppure se subisce una grave infortunio o muore.
- 3.4 Quarantena**
Se una persona assicurata viene messa in quarantena durante il viaggio di lavoro per ordine o su altra richiesta del governo o di un'autorità pubblica in base al sospetto che la persona assicurata sia stata esposta a una malattia contagiosa (inclusa una malattia epidemica o pandemica). E' esclusa una quarantena che si applica in generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie.
- 3.5 Rifiuto del trasporto durante il viaggio o il viaggio di ritorno o rifiuto dell'ingresso nel territorio in caso di sospetta malattia**
Se a una persona assicurata durante il viaggio di lavoro viene negato il trasporto o l'ingresso nel territorio in caso di sospetto che la persona assicurata sia affetta da una malattia contagiosa (inclusa una malattia epidemica o pandemica).
- 3.6 Atti di violenza/catastrofi naturali**
Qualora scioperi, atti di violenza contro persone o cose in occasione di disordini come tumulti o sommosse, catastrofi naturali (compresi terremoti ed eruzioni vulcaniche) o eventi naturali verificatisi nella destinazione del viaggio costituiscono un pericolo per la vita o i beni della persona assicurata o di un suo accompagnatore. Sono considerati eventi naturali piene, inondazioni, uragani (vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze della persona o delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, scossoni, caduta di sassi o frane.

4. Quali sono le prestazioni che vengono erogate in caso di malattia, infortunio, decesso, quarantena e rifiuto del trasporto o in caso di interruzione/sospensione del viaggio?

- 4.1 Viaggio di rientro**
Le spese supplementari per il viaggio di rientro al domicilio permanente. Per quanto riguarda il tipo e la classe del mezzo di trasporto, fa stato il mezzo di trasporto originariamente utilizzato.
- 4.2 Viaggio di rientro temporaneo**
Le spese aggiuntive per il viaggio di andata e di rientro al luogo di domicilio permanente. Per quanto riguarda il tipo e la classe del mezzo di trasporto, fa stato il mezzo di trasporto originariamente utilizzato. Se a causa del viaggio di rientro temporaneo non si usufruisce di alcune parti del viaggio o delle prestazioni originariamente prenotate, i relativi costi non sono coperti e non vengono rimborsati.
- 4.3 Godimento solo parziale delle prestazioni concordate**
In caso di interruzione anticipata del viaggio, le spese comprovate per ogni accompagnatore assicurato, sorte a partire dal momento del verificarsi dell'evento assicurato per le prestazioni concordate non usufruite per il soggiorno.
- 4.4 Spese supplementari**
Qualora il viaggio di rientro non sia necessario e il viaggio intrapreso possa proseguire immediatamente in seguito all'insorgere dell'evento o qualora si rendano necessarie delle modifiche dell'itinerario di viaggio, fino a un massimo di CHF 3'000 per persona assicurata per spese supplementari relative a trasporto, vitto e alloggio.

5. Prestazioni supplementari

- 5.1 Soppressione di un mezzo di trasporto**
Se in seguito a un guasto o a un incidente il mezzo di trasporto prenotato viene soppresso dopo che il viaggio prenotato è iniziato, vengono rimborsate le spese supplementari di viaggio a carico della persona assicurata fino a un importo massimo di CHF 1'000.
- 5.2 Incidente/guasto del veicolo o del taxi**
Se, dopo l'inizio di un viaggio prenotato, durante il tragitto diretto al luogo di partenza del viaggio di rientro prenotato, il veicolo privato, il veicolo noleggiato o il taxi non può più circolare in seguito a un incidente o a un guasto, le spese supplementari di viaggio a carico della persona assicurata sono coperte fino a un massimo di CHF 1'000. Non sono coperte le spese sostenute a causa di ritardi o coincidenze perse.
- 5.3 Furto di documenti**
Sono assicurate fino a un importo massimo di CHF 2'000 per evento le spese supplementari (per hotel, trasporti in loco, viaggio di rientro) che insorgono quando un viaggio di proseguimento o il viaggio di rientro viene ritardato a causa del furto di documenti personali necessari per il viaggio. La copertura sussiste soltanto se la perdita dei documenti è comunicata immediatamente all'ufficio di polizia competente.
- 5.4 Inagibilità dell'alloggio prenotato durante il viaggio**
La copertura assicurativa sussiste qualora un danno causato da incendio, da un evento naturale o dalle acque impedisca alla persona assicurata di soggiornare nell'alloggio prenotato. In questo caso sono coperte le spese supplementari di vitto e alloggio fino a CHF 5'000 per persona assicurata.
- 5.5 Spese impreviste**
Se si sostengono spese impreviste in relazione a un evento assicurato (spese per i taxi, telefoniche ecc.), Allianz Assistance si assume tali costi aggiuntivi fino a CHF 750 per persona assicurata.
- 5.6 Anticipo sulle spese**
Se, in seguito all'insolvenza del tour operator, la continuazione del viaggio prenotato è possibile solo a spese della persona assicurata, vengono anticipate le spese relative al soggiorno e al viaggio di rientro per un massimo di CHF 5'000 per evento.
- 5.7 Comunicazione alle persone non coinvolte nel viaggio**
Qualora i prestatori del servizio abbiano fornito delle prestazioni, su richiesta potranno comunicare ai familiari o al datore di lavoro della persona assicurata le circostanze e le misure adottate.

6. In quali casi non vengono erogate prestazioni?

- 6.1 Cure ambulatoriali o ospedaliere**
Le spese per cure ambulatoriali od ospedaliere non sono coperte da Allianz Assistance.
- 6.2 Interruzione da parte dell'agenzia viaggi**
Se l'agenzia viaggi/il locatore/l'organizzatore non è in grado di fornire parzialmente o interamente le prestazioni contrattuali, annulla il viaggio o dovrebbe annullarlo o interromperlo in seguito a circostanze concrete e, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, è tenuto a rimborsare le prestazioni non fornite e/o a sostenere le spese per il viaggio di rientro.
- 6.3 Inosservanza delle raccomandazioni ufficiali**
Se la persona assicurata ha intrapreso il viaggio di lavoro contro le raccomandazioni del governo del paese di residenza in relazione a un'epidemia/pandemia o contro le raccomandazioni delle autorità locali emessi nella destinazione del viaggio.

C. Ritardo di viaggio



1. Quali eventi sono assicurati?

Se si perde la coincidenza tra due mezzi di trasporto pubblici a causa di un ritardo di almeno quattro ore per colpa esclusiva del primo mezzo di trasporto, Allianz Assistance sosterrà le spese aggiuntive (spese alberghiere e telefoniche, spese per la modifica della prenotazione) per la prosecuzione del viaggio.

2. In quali casi non vengono erogate prestazioni?

Quando la persona assicurata stessa è responsabile del ritardo.

D. Bagaglio



1. Che cosa è assicurato?

È assicurato il bagaglio inclusi tutti i mezzi/strumenti ausiliari portati con sé per lo svolgimento dell'attività professionale, vale a dire tutti gli oggetti di uso personale e tutti gli oggetti per lo svolgimento dell'attività professionale portati con sé durante il viaggio o affidati a un'impresa di trasporti e appartenenti alla persona assicurata o al suo datore di lavoro.

2. Quali eventi sono assicurati?

Eventi assicurati sono:

- furto;
- rapina (furto con minaccia o uso di violenza contro la persona assicurata);
- danneggiamento;
- distruzione;
- smarrimento e danneggiamento durante il trasporto da parte di un'impresa di trasporti pubblici.

3. Quali prestazioni vengono erogate?

3.1 Danno totale

In caso di danno o perdita totale Allianz Assistance indennizza il valore di acquisto attuale.

3.2 Danno parziale

In caso di danno parziale, il rimborso dei costi di riparazione dell'oggetto danneggiato è limitato al valore attuale.

3.3 Apparecchiature elettroniche

Per pellicole, attrezzature fotografiche e video, dispositivi musicali (lettori MP3, lettori CD ecc.), telefoni cellulari, componenti hardware dei computer (desktop, laptop, accessori, palmari ecc.), come pure per proiettori e relativi accessori viene rimborsato il valore attuale. Per valore attuale s'intende il valore d'acquisto originario al netto di una riduzione annua del 20% a partire da un anno dopo l'acquisto, per un totale massimo del 50% a partire dal terzo anno dopo l'acquisto (ammortamento).

3.4 Pellicole e supporti dati

Per pellicole, supporti dati, immagini e audio, viene risarcito il valore del materiale.

3.5 Documenti d'identità e chiavi

Per i documenti personali, le licenze di circolazione e le chiavi, i costi risarciti sono limitati alla rispettiva sostituzione.

3.6 Regali

Per i regali e/o i souvenir vengono rimborsati al massimo CHF 500.

3.7 Rapina di denaro contante

In caso di rapina di denaro contante, il risarcimento ammonta a un massimo di CHF 1'000, per i biglietti (biglietti ferroviari, biglietti aerei ecc.) a un massimo di CHF 2'000.

4. Oggetti non assicurati

Oggetti non assicurati sono:

- veicoli a motore, imbarcazioni, tavole da surf, sci, snowboard e velivoli con i rispettivi accessori;
- oggetti di valore coperti da un'assicurazione speciale;
- titoli, certificati, documenti commerciali, biglietti di viaggio, buoni acquisto, denaro contante, carte di credito, carte prepagate e carte clienti; si applicano le eccezioni di cui all'art. II D 3.7;
- software di qualsiasi tipo;
- oggetti di valore lasciati in un veicolo (chiuso a chiave o aperto);
- oggetti lasciati su un veicolo o che durante la notte (dalle ore 22:00 alle ore 6:00) rimangono all'interno di un veicolo o su un veicolo in cui il contraente dell'assicurazione non pernotta;
- metalli preziosi, pietre preziose e perle non incastonate, francobolli, merci, campionari, oggetti di valore artistico o da collezione e attrezzi professionali;
- attrezzature cinematografiche, fotografiche e video, gioielli e pellicce, purché, durante il trasporto su mezzi pubblici, rientrino nell'ambito di responsabilità dell'impresa di trasporti pubblici;

5. Quali eventi non sono assicurati?

Non sono assicurati i danni imputabili a:

- inosservanza dell'obbligo generale di diligenza da parte della persona assicurata;
- smarrimento, perdita e dimenticanza;
- effetti lasciati o appoggiati senza sorveglianza, anche per breve tempo, in un luogo accessibile a chiunque al di fuori del raggio d'intervento diretto e personale della persona assicurata;
- modalità di conservazione degli oggetti preziosi non adeguata al loro valore (cfr. Obblighi di comportamento durante il viaggio);
- fuoriuscita di perle e pietre preziose dal loro castone;
- influssi termici e meteorologici nonché usura;
- eventi direttamente o indirettamente imputabili a disordini, saccheggi, disposizioni delle autorità e scioperi.

6. Obblighi di comportamento durante il viaggio

Gli oggetti di valore quali pellicce, gioielli e orologi con o in metallo prezioso, pietre preziose o perle, laptop, apparecchiature fotografiche, cinematografiche, video e audio, inclusi gli accessori, devono, se non vengono portati con sé o utilizzati, essere custoditi in un luogo chiuso non accessibile a chiunque, dotato di apposita serratura (valigia, armadio, cassaforte). Il tipo di custodia deve comunque essere adeguato al valore dell'oggetto.



1. Dove è valida l'assicurazione?

- 1.1 L'assicurazione è valida per viaggi in tutto il mondo, ad eccezione dei paesi in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio o in cui si trova la sede principale della sua assicurazione malattia.
- 1.2 Le spese sostenute all'estero per cure mediche e ospedaliere saranno rimborsate fino a 90 giorni oltre la scadenza concordata della polizza assicurativa, sempre che la malattia o l'infortunio siano insorti durante il periodo assicurativo.

2. Quali eventi sono assicurati?

La copertura assicurativa sussiste se una persona assicurata subisce un infortunio o si ammala (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata) durante il viaggio e deve ricorrere a un intervento medico.

3. Quali prestazioni vengono erogate?

Allianz Assistance eroga prestazioni come assicurazioni integrative alle assicurazioni sociali di legge della Svizzera (assicurazione malattia, assicurazione infortuni ecc.) o del paese in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio o in cui si trova la sede principale della sua assicurazione malattia ed eventuali assicurazioni complementari per ricoveri ospedalieri o per emergenze ambulatoriali non coperte integralmente dalle assicurazioni di legge.

3.1 In caso di infortunio o malattia

In caso di infortunio o malattia Allianz Assistance sostiene le spese per le seguenti prestazioni mediche effettuate nel rispettivo paese di soggiorno, purché l'intervento sanitario d'emergenza sia prescritto da un medico o da un dentista abilitati o da una persona munita della relativa licenza di esercizio della professione:

- cure inclusi i medicinali;
- ricovero in ospedale;
- trattamento da parte di chiropratici riconosciuti dallo Stato;
- noleggio di mezzi ausiliari sanitari;
- in caso di infortunio, primo acquisto di protesi, occhiali, apparecchi acustici ecc.;
- riparazione o sostituzione di mezzi ausiliari sanitari danneggiati a seguito di un infortunio che richiede un trattamento medico;
- trasporto al più vicino ospedale idoneo alla cura;
- visite di controllo ginecologiche, pediatriche o di routine generale (al massimo una visita di controllo all'anno);
- cure dentarie analgesiche (interventi d'emergenza, non in caso di protesi dentaria) fino a un massimo di CHF 3'000.

3.2 Ricovero in un reparto privato

Premettendo che i medici della centrale di emergenza Allianz Assistance abbiano rilasciato la loro esplicita approvazione, Allianz Assistance si assume i costi delle cure d'emergenza anche in caso di ricovero stazionario nel reparto privato. L'approvazione per la cura nel reparto privato deve essere richiesta in ogni caso alla centrale di emergenza Allianz Assistance (le conversazioni con la centrale di emergenza vengono registrate).

4. Quando sussistono delle limitazioni nelle prestazioni?

4.1 Assicurazione malattia e/o infortuni

In caso di mancanza di una assicurazione malattia e/o infortuni, la Allianz Assistance indennizza nella misura del 50% i costi totali dimostrati dell'ospedale e delle cure ambulatoriali che superino la parte obbligatoria di un'assicurazione malattia e/o infortuni, fino a concorrenza della somma assicurata, purché le spese siano insorte per malattia o infortunio. In questo caso non si forniscono prestazioni più ampie.

4.2 Assunzione delle spese di cura necessarie fino al viaggio di rientro

In caso di infortunio o di malattia, la Allianz Assistance si assume i costi delle cure necessarie nel reparto privato esclusivamente fino al momento in cui, secondo l'imprescindibile parere dei medici della centrale di emergenza Allianz Assistance, diviene possibile il rimpatrio o il viaggio di rientro della persona assicurata.

4.3 Senza previa approvazione della Allianz Assistance

4.3.1 Senza una previa approvazione esplicita dei medici della centrale di emergenza Allianz Assistance non sussiste un diritto concernente l'assunzione o il rimborso dei costi di cura nel reparto privato.

4.3.2 L'autorizzazione alla cura nel reparto privato ai sensi dell'art. II E 3.2 è rilasciata o, rispettivamente, negata a proprio discernimento dai medici della centrale di emergenza Allianz Assistance, in considerazione delle condizioni mediche locali del rispettivo paese di soggiorno e dopo aver valutato l'esigibilità o la ragionevolezza della cura a cui la persona assicurata deve sottoporsi. Se la persona assicurata si fa curare in un reparto privato nonostante il dissenso da parte dei medici della centrale di emergenza Allianz Assistance, o la loro esplicita assegnazione a un reparto generico, questo avviene sotto la responsabilità unica e a spese della persona assicurata.

5. In quali casi non vengono erogate prestazioni?

5.1 Infortuni già verificatisi o malattie in corso

Infortuni e malattie già presenti alla stipulazione dell'assicurazione nonché i rispettivi postumi, complicazioni, peggioramenti e ricadute, in particolare malattie croniche o recidive, a prescindere dal fatto che la persona assicurata ne fosse già a conoscenza alla stipulazione dell'assicurazione o meno.

5.2 Inosservanza delle raccomandazioni ufficiali

Infortuni e malattie che si verificano durante il viaggio di lavoro intrapreso contro le raccomandazioni del governo del paese di residenza in relazione a un'epidemia/pandemia o contro le raccomandazioni delle autorità locali emesse nella destinazione del viaggio.

5.3 Trattamento delle malattie dentarie e mascellari

Consulti e trattamenti delle malattie dentarie e mascellari (a eccezione dei trattamenti dentali analgesici).

5.4 Trattamento di stati di affaticamento o di malattie psichiche

Consulti e trattamenti di stati di affaticamento ed esaurimento nonché di malattie nervose o psichiche.

5.5 Trattamento di malattie oncologiche

Consulti e trattamenti di malattie oncologiche, incluse le visite di controllo.

5.6 Medicinali diversi

Medicinali profilattici, sonniferi, tranquillanti, vitamine, rimedi omeopatici, vaccinazioni, kit di farmaci da viaggio, anfetamine, ormoni e medicinali per l'abbassamento del colesterolo.

5.7 Gravidanza, aborto e parto

Gravidanza, aborto e parto nonché effetti negativi di misure anticoncezionali o di interruzione della gravidanza.

5.8 Mancanza dei documenti di legge necessari alla guida dei motoveicoli

Infortuni alla guida di un motoveicolo per la cui conduzione la persona assicurata non dispone dei documenti di legge necessari.

5.9 Lancio con il paracadute o pilotaggio di aerei o apparecchi volanti

Infortuni occorsi lanciandosi con il paracadute o pilotando aerei e apparecchi volanti.

5.10 Trattamenti in centri benessere

Massaggi e trattamenti effettuati nei centri benessere e chirurgia estetica.

5.11 Quote a carico dell'assicurato e franchigie

Le quote a carico dell'assicurato o le franchigie delle assicurazioni sociali di legge (assicurazione malattia, assicurazione infortuni ecc.) e di eventuali assicurazioni integrative.

6. Garanzia di pagamento delle spese

La Allianz Assistance fornisce la garanzia del pagamento delle spese nell'ambito della presente assicurazione e a integrazione delle assicurazioni sociali di legge (assicurazione malattia, assicurazione infortuni ecc. e assicurazioni analoghe del paese in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio principale o in cui si trova la sede principale della sua assicurazione malattia) ed eventuali assicurazioni complementari per tutti i ricoveri ospedalieri. La persona assicurata rimane debitrice nei confronti di chi eroga le prestazioni (medico ecc.) per tutti i trattamenti ambulatoriali avuti sul posto.

In ogni caso la garanzia di pagamento delle spese deve essere richiesta telefonicamente alla centrale di emergenza Allianz Assistance (le conversazioni con la centrale di emergenza vengono registrate).

Su richiesta della Allianz Assistance, la persona assicurata deve sottoporsi a una visita medica da parte del medico della compagnia.

F. Responsabilità civile durante il viaggio



1. Quali eventi sono assicurati?

La copertura assicurativa viene fornita in caso di pretese avanzate contro la persona assicurata in seguito a disposizioni di responsabilità civile per:

- danni corporali, ossia morte, lesioni o altri danni alla salute delle persone;
- danni materiali, ossia distruzione, danneggiamento o perdita di beni.

2. Quali prestazioni vengono erogate?

L'assicurazione di responsabilità civile durante il viaggio protegge i beni della persona assicurata, come persona privata, contro le pretese di responsabilità civile legittime di terzi insorte durante il viaggio. Allianz Assistance soddisfa le legittime pretese di terzi e rappresenta la persona assicurata nei confronti della parte lesa. Essa respinge le pretese ingiustificate e supporta le persone assicurate nell'azione di riduzione di pretese eccessive.

3. Quali eventi non sono assicurati?

La copertura assicurativa non sussiste nei seguenti casi:

- 3.1 Attività professionale**
responsabilità civile in relazione a un'attività professionale;
- 3.2 Responsabilità assunta contrattualmente o per legge**
le pretese sulla base di una responsabilità assunta contrattualmente e che vada oltre quella prevista dalle norme di legge, nonché per il mancato adempimento degli obblighi assicurativi legali o contrattuali;
- 3.3 Responsabilità per motivi di equità di persone incapaci di discernimento**
responsabilità civile ai sensi dell'art. 54 CO (responsabilità per motivi di equità di persone incapaci di discernimento);

3.4 Responsabilità civile in relazione a veicoli a motore, imbarcazioni e apparecchi volanti
responsabilità civile in qualità di detentore, conducente o utilizzatore attivo di veicoli a motore, inclusi gokart e rimorchi da essi trainati;

3.5 Responsabilità civile del detentore, conducente o utilizzatore di imbarcazioni e apparecchi volanti di qualsiasi tipo
danni alle imbarcazioni e agli apparecchi volanti utilizzati, sempre inclusi gli equipaggiamenti e gli accessori;

3.6 Perdita o danneggiamento di dati
pretese derivanti dalla perdita o dal danneggiamento di dati e programmi (software);

3.7 Smarrimento di chiavi aziendali
pretese derivanti da danni causati contestualmente al e dallo smarrimento di chiavi aziendali o di altri mezzi utilizzati per l'apertura di sistemi di chiusura aziendali, quali ad es. badge, inclusi i costi susseguenti;

3.8 Spese causate dalla prevenzione di danni
costi per la prevenzione di danni;

3.9 Trasmissione di malattie contagiose
rivendicazioni in seguito alla trasmissione di malattie contagiose a uomini, animali e piante;

3.10 Mutazioni genetiche
pretese in relazione a mutazioni genetiche;

3.11 Amianto
pretese in relazione all'amianto o a materiali contenenti amianto.

G. Esclusione della franchigia per veicoli a noleggio (CDW)



1. Veicolo assicurato

L'assicurazione si estende al veicolo noleggiato dalla persona assicurata, ossia automobile, motociclo, minivan e minibus, camper, furgone e autocarro fino a 3,5 t di peso totale. I taxi e i veicoli delle scuole guida non sono assicurati.

2. Validità

La copertura assicurativa decorre dalla data riportata sul contratto di noleggio e termina alla data ivi prevista, al più tardi con la restituzione del veicolo all'autonoleggio. La copertura assicurativa è valida per i sinistri verificatisi nel corso della durata contrattuale.

3. Quali prestazioni vengono erogate?

La presente è un'assicurazione complementare per i veicoli noleggiati. In caso di sinistro Allianz Assistance rimborsa alla persona assicurata la franchigia addebitata dal locatore (o da un'altra assicurazione). L'entità della prestazione assicurativa dipende dalla franchigia di volta in volta applicata, e comunque è limitata alla somma massima assicurata.

4. Quali eventi sono assicurati?

Viene assicurata la franchigia applicata in caso di danno o di furto del veicolo noleggiato durante il noleggio. Presupposto per il risarcimento è un evento coperto da un'altra copertura assicurativa che dia diritto alla deduzione della franchigia risultante.

Qualora il danno subito non superasse l'ammontare della franchigia, Allianz Assistance si assume i costi del danno nella misura in cui si tratti di un evento assicurato.

5. In quali casi non vengono erogate prestazioni?

5.1 Nessuna franchigia
Sinistri per cui l'assicurazione adempiente non prevede franchigia.

5.2 Negligenza grave
Sinistri derivanti da una grave negligenza del conducente.

5.3 Ebbrezza
Se il conducente del veicolo ha causato il danno in stato di ebbrezza (superamento del valore limite per mille previsto dalla legge del rispettivo paese) o sotto l'effetto di stupefacenti o di medicinali.

5.4 Violazione di contratto
Sinistri dovuti a una violazione di contratto nei confronti dell'autonoleggio.

5.5 Strade non pubbliche
Danni che si verificano su strade non pubbliche o su strade non ufficiali (a eccezione di strade di accesso diretto a parcheggi o complessi alberghieri).

5.6 Danni a roulotte e rimorchi, taxi e veicoli delle scuole guida
Danni a roulotte e altre tipologie di rimorchi, taxi e veicoli delle scuole guida.

Assicurazione di protezione giuridica per le carte Visa, Mastercard® Business/Corporate e carte Diners Club® Corporate della Cornèr Banca SA

Condizioni Generali d'Assicurazione – CAP Protezione giuridica SA – edizione 12.2018

In tutto il testo la forma maschile, utilizzata per facilitare la leggibilità, si riferisce ovviamente anche a quella femminile. Il presente regolamento è stato tradotto. La versione che fa stato è unicamente quella in lingua tedesca. Vogliate conservare la presente conferma di assicurazione in un luogo sicuro, insieme agli altri atti di assicurazione.

1. Persone assicurate

Sono assicurati tutti i titolari di una carta di credito, di una carta prepagata e/o di una carta Direct Visa e Mastercard Business/Corporate e/o Diners Club Corporate valida ed emessa in Svizzera dalla Cornèr Banca SA (di seguito "titolare della carta"). Se il titolare della carta si trova per viaggio di lavoro con altri dipendenti o colleghi con un veicolo noleggiato, queste persone sono assicurate se coinvolte in un incidente stradale per i rischi secondo l'art. 2b). Diners Club Corporate Travel Accounts non hanno diritto alle prestazioni.

2. Casi in cui interviene la protezione giuridica

- a) In caso di vertenze di diritto contrattuale in relazione a contratti, per i quali il titolare della carta paga almeno il 51% del suo debito con la carta della Cornèr Banca SA.
- b) In caso di noleggio di un veicolo stradale, che il titolare della carta paga con la carta della Cornèr Banca SA, sussiste la seguente protezione giuridica della circolazione:
 - nel far valere pretese extra contrattuali in materia di responsabilità civile se coinvolto in un incidente stradale con il veicolo noleggiato come parte lesa nonché denunce penali e assistenza alle vittime di reati in tale contesto;
 - nella difesa in una procedura penale e amministrativa dovuta alla violazione delle regole della circolazione;
 - in caso di vertenze con le assicurazioni, che coprono l'assicurato, in relazione ad un incidente della circolazione con il veicolo noleggiato.

3. Prestazioni assicurate

La CAP Compagnia d'Assicurazione di Protezione giuridica SA (di seguito "CAP") garantisce all'assicurato, entro i limiti fissati dalle Condizioni Generali d'Assicurazione (di seguito "CGA") e dal contratto con la Cornèr Banca SA e fino a concorrenza di una somma massima per sinistro di:

Platinum Business	Visa e Mastercard	CHF 350'000
Platinum Global Card Business	Visa e Mastercard	CHF 350'000
Platinum InterCard Business	Visa e Mastercard	CHF 350'000
Gold	Visa e Mastercard	CHF 300'000
Gold Global Card	Visa e Mastercard	CHF 300'000
Premier InterCard Corporate	Visa e Mastercard	CHF 300'000
Diners Club Classic	Diners Club	CHF 300'000
Classic	Visa e Mastercard	CHF 250'000
Classic Global Card	Visa e Mastercard	CHF 250'000
Classic InterCard Corporate	Visa e Mastercard	CHF 250'000
Prepaid	Visa e Mastercard	CHF 250'000
Direct Global Card	Visa e Mastercard	CHF 250'000
Direct InterCard Corporate	Visa e Mastercard	CHF 250'000

le seguenti prestazioni:

- a) la liquidazione del sinistro da parte del servizio giuridico CAP.
- b) la consulenza dell'assicurato in caso di sinistro e il rimborso dei seguenti costi:
 - **spese di perizie e analisi** ordinate dalla CAP o da un'autorità civile, penale o amministrativa, per salvaguardare gli interessi dell'assicurato;
 - **spese di giustizia e d'arbitrato** a seguito di una procedura civile, penale o amministrativa nonché le spese necessarie d'interprete;
 - **ripetibili** poste a carico dell'assicurato in una procedura civile, penale o amministrativa;
 - **onorari** di un avvocato o di ogni altra persona che abbia le necessarie qualifiche richieste dal diritto applicabile alla procedura, in seguito denominato rappresentante legale;
 - **spese di viaggio per citazioni in giudizio** fuori dalla Svizzera fino ad una somma massima di CHF 5'000;
 - **cauzioni penali** (solo come anticipo per evitare la carcerazione preventiva) fino ad una somma massima di CHF 50'000.

Sono invece a carico dell'assicurato:

- le spese e i costi amministrativi figuranti su ordinanze penali, decreti di condanna, decreti d'accusa e decisioni di multa; i costi amministrativi notificati a seguito di una decisione di revoca della licenza di condurre e della sua restituzione, in caso di ammonimento o di altre sanzioni; le spese di analisi del sangue e di esami medici in caso di ebbrezza e di consumo di sostanze stupefacenti; le spese di esecuzioni e di fallimenti.

La CAP non garantisce il pagamento del danno rivendicato dall'assicurato, né il pagamento dell'indennità alla quale egli può essere condannato. Le spese e ripetibili ottenute in via giudiziaria o transattiva appartengono alla CAP a concorrenza dell'ammontare delle sue prestazioni.

- c) La CAP può desistere da qualsiasi obbligo di prestazione con il risarcimento dell'oggetto materiale del contendere.

4. Ambito di validità territoriale

L'assicurazione è valida nel mondo intero.

5. Come comportarsi in caso di sinistro?

In caso di sinistro che possa dar luogo all'intervento della CAP, l'assicurato deve avvisare il prima possibile la

CAP Protezione giuridica
Affari speciali
Casella postale
8010 Zurigo
Svizzera
Telefono: +41 58 358 09 09
E-mail: capoffice@cap.ch

In caso d'emergenza l'assicurato può contattare il seguente numero CAP Help **+41 22 347 50 53**. I documenti importanti relativi al caso nonché, in particolare, il conteggio della carta sono da allegare all'avviso di sinistro come prova che si tratta di un'operazione commerciale assicurata o di un noleggio di veicolo assicurato. In caso d'emergenza, soprattutto all'estero, i documenti devono essere trasmessi al più presto. **Le conferme di copertura della CAP vengono concesse con riserva di una successiva prova della copertura assicurativa da parte del titolare della carta.** Se l'assicurato non rispetta l'obbligo di cui sopra, la CAP può ridurre le sue prestazioni, a meno che egli non provi di esserne stato ostacolato senza colpa alcuna da parte sua oppure che la difesa dei suoi interessi non è stata per questo resa più difficile.

6. Come vengono trattati i sinistri?

- a) La CAP intraprende, congiuntamente all'assicurato, le trattative necessarie alla salvaguardia dei suoi interessi. Salvo abbia ottenuto il preventivo consenso della CAP e su riserva delle misure preventive tese al rispetto dei termini, l'assicurato si impegna a non incaricare in maniera vincolante un rappresentante legale, né introdurre una causa o accettare una transazione, né ricorrere contro una decisione.

Se l'assicurato non rispetta questi obblighi la CAP può rifiutare le proprie prestazioni, a meno che emerga dalle circostanze che nessuna colpa gli può essere imputata.

- b) In casi di procedura giudiziale o amministrativa e quando è necessario, in base al diritto applicabile alla procedura, che l'assicurato sia rappresentato da un rappresentante legale, l'assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il rappresentante legale, con riserva del consenso della CAP. Il medesimo diritto vale in caso di conflitto d'interessi, segnatamente quando la CAP rappresenta contemporaneamente due o più assicurati i cui interessi sono in conflitto. La CAP accorda questo diritto anche in caso di controversia con una società del gruppo Allianz. Se il rappresentante legale scelto non è accettato dalla CAP, l'assicurato ha il diritto di proporre altri tre rappresentanti legali di studi legali differenti, dei quali uno dovrà essere accettato dalla CAP.

Con l'avviso di sinistro, l'assicurato si impegna automaticamente ad esonerare il rappresentante legale dal segreto professionale nei confronti della CAP, a meno che non sussista un conflitto d'interessi e che le informazioni richieste possano pregiudicare i suoi interessi.

- c) Quando la CAP considera che la difesa degli interessi giuridici dell'assicurato non offre sufficienti possibilità di successo, comunica per iscritto al rappresentante legale o all'assicurato il proprio rifiuto ad intervenire. Nel contempo informa che l'assicurato può richiedere che il caso sia sottoposto alla valutazione di un arbitro, designato di comune accordo dall'assicurato e dalla CAP. La CAP prende a proprio carico le spese del procedimento arbitrale, a meno che l'arbitro non decida diversamente perché l'assicurato ha agito temerariamente.
- d) Se l'assicurato, malgrado il rifiuto d'intervento della CAP, introduce una procedura a proprie spese e ottiene una decisione che gli è più favorevole della soluzione motivata per iscritto dalla CAP, la CAP prende a proprio carico le spese legate a tale procedura.

7. In quali casi la CAP non accorda la protezione giuridica?

- a) Nei casi non menzionati all'art. 2.
- b) Quando l'assicurato ha commesso intenzionalmente un sinistro (art. 14, cpv. 1 LCA). In caso di colpa grave, la CAP si riserva il diritto di ridurre le sue prestazioni in proporzione alla colpa (art. 14, cpv. 2 LCA).
- c) Quando si tratti di vertenze o procedure in relazione all'utilizzo di una carta, che ha avuto luogo prima dell'inizio dell'assicurazione, oppure quando la necessità di protezione giuridica sia insorta dopo la scadenza dell'assicurazione.
- d) Controversie in materia di investimento e gestione di valori patrimoniali, titoli e atti giuridici a fini speculativi. Controversie in relazione a oggetti d'arte e gioielli il cui valore litigioso superi CHF 20'000.
- e) Nella protezione giuridica circolazione: quando, al momento del sinistro, il conducente non era in possesso di una valida licenza di condurre, non era autorizzato a condurre il veicolo o conduceva consapevolmente un veicolo sprovvisto di targhe valide.
- f) Quando si tratti di eventi di guerra, sommosse, scioperi o serrate oppure in relazione con la fissione o la fusione nucleare.
- g) Quando un assicurato vuole agire contro le società del Gruppo Cornèr Banca, in particolare la Cornèr Banca SA, le affiliate, le società partecipanti, tutti i loro organi, i rappresentanti, i collaboratori, nonché tutti i mandatari, i partner di carte Co-Branded. Quando un assicurato vuole agire contro la CAP o i suoi collaboratori nell'ambito della loro attività professionale e contro persone che forniscono o hanno fornito delle prestazioni in un caso assicurato dalla CAP.

Assicurazione di protezione giuridica per le carte Visa, Mastercard® Business/Corporate e carte Diners Club® Corporate della Cornèr Banca SA

Condizioni Generali d'Assicurazione – CAP Protezione giuridica SA – edizione 01.2022

In tutto il testo la forma maschile, utilizzata per facilitare la leggibilità, si riferisce ovviamente anche a quella femminile. Il presente regolamento è stato tradotto. La versione che fa stato è unicamente quella in lingua tedesca. Vogliate conservare la presente conferma di assicurazione in un luogo sicuro, insieme agli altri atti di assicurazione.

La seguente assicurazione di protezione giuridica è un'assicurazione contro i danni.

Assicuratore e detentore del rischio:

CAP Compagnia d'Assicurazione di Protezione Giuridica SA
Neue Winterthurerstrasse 88
8304 Wallisellen
Svizzera

1. Persone assicurate

Sono assicurati tutti i titolari di una carta di credito, di una carta prepagata e/o di una carta Direct Visa e Mastercard Business/Corporate e/o Diners Club Corporate valida ed emessa in Svizzera dalla Cornèr Banca SA (di seguito "titolare della carta"). Se il titolare della carta si trova per viaggio di lavoro con altri dipendenti o colleghi con un veicolo noleggiato, queste persone sono assicurate se coinvolte in un incidente stradale per i rischi secondo l'art. 2b).
Diners Club Corporate Travel Accounts non hanno diritto alle prestazioni.

2. Casi in cui interviene la protezione giuridica

- In caso di vertenze di diritto contrattuale in relazione a contratti, per i quali il titolare della carta paga almeno il 51% del suo debito con la carta della Cornèr Banca SA.
- In caso di noleggio di un veicolo stradale, che il titolare della carta paga con la carta della Cornèr Banca SA, sussiste la seguente protezione giuridica della circolazione:
 - nel far valere pretese extra contrattuali in materia di responsabilità civile se coinvolto in un incidente stradale con il veicolo noleggiato come parte lesa nonché denunce penali e assistenza alle vittime di reati in tale contesto;
 - nella difesa in una procedura penale e amministrativa dovuta alla violazione delle regole della circolazione;
 - in caso di vertenze con le assicurazioni, che coprono l'assicurato, in relazione ad un incidente della circolazione con il veicolo noleggiato.

3. Prestazioni assicurate

La CAP Compagnia d'Assicurazione di Protezione giuridica SA (di seguito "CAP") garantisce all'assicurato, entro i limiti fissati dalle Condizioni Generali d'Assicurazione (di seguito "CGA") e dal contratto con la Cornèr Banca SA e fino a concorrenza di una somma massima per sinistro di:

Platinum Business	Visa e Mastercard	CHF 350'000
Platinum Global Card Business	Visa e Mastercard	CHF 350'000
Platinum InterCard Business	Visa e Mastercard	CHF 350'000
Gold	Visa e Mastercard	CHF 300'000
Gold Global Card	Visa e Mastercard	CHF 300'000
Premier InterCard Corporate	Visa e Mastercard	CHF 300'000
Diners Club Classic	Diners Club	CHF 300'000
Classic	Visa e Mastercard	CHF 250'000
Classic Global Card	Visa e Mastercard	CHF 250'000
Classic InterCard Corporate	Visa e Mastercard	CHF 250'000
Prepaid	Visa e Mastercard	CHF 250'000
Direct Global Card	Visa e Mastercard	CHF 250'000
Direct InterCard Corporate	Visa e Mastercard	CHF 250'000

le seguenti prestazioni:

- la liquidazione del sinistro da parte del servizio giuridico CAP.
- la consulenza dell'assicurato in caso di sinistro e il rimborso dei seguenti costi:
 - spese di perizie e analisi** ordinate dalla CAP o da un'autorità civile, penale o amministrativa, per salvaguardare gli interessi dell'assicurato;
 - spese di giustizia e d'arbitrato** a seguito di una procedura civile, penale o amministrativa nonché le spese necessarie d'interprete;
 - ripetibili** poste a carico dell'assicurato in una procedura civile, penale o amministrativa;
 - onorari** di un avvocato o di ogni altra persona che abbia le necessarie qualifiche richieste dal diritto applicabile alla procedura, in seguito denominato rappresentante legale;
 - spese di viaggio per citazioni in giudizio** fuori dalla Svizzera fino ad una somma massima di CHF 5'000;
 - cauzioni penali** (solo come anticipo per evitare la carcerazione preventiva) fino ad una somma massima di CHF 50'000.

Sono invece a carico dell'assicurato:

- le spese e i costi amministrativi figuranti su ordinanze penali, decreti di condanna, decreti d'accusa e decisioni di multa; i costi amministrativi notificati a seguito di una decisione di revoca della licenza di condurre e della sua restituzione, in caso di ammonimento o di altre sanzioni; le spese di analisi del sangue e di esami medici in caso di ebbrezza e di consumo di sostanze stupefacenti; le spese di esecuzioni e di fallimenti.

La CAP non garantisce il pagamento del danno rivendicato dall'assicurato, né il pagamento dell'indennità alla quale egli può essere condannato. Le spese e ripetibili ottenute in via giudiziaria o transattiva appartengono alla CAP a concorrenza dell'ammontare delle sue prestazioni.

- La CAP può desistere da qualsiasi obbligo di prestazione con il risarcimento dell'oggetto materiale del contendere.

4. Ambito di validità territoriale

L'assicurazione è valida nel mondo intero.

5. Come comportarsi in caso di sinistro?

In caso di sinistro che possa dar luogo all'intervento della CAP, l'assicurato deve avvisare il prima possibile la

CAP Protezione giuridica
Servizio grandi clienti
Casella postale
8010 Zurigo
Svizzera
Telefono: +41 58 358 09 09
E-mail: capoffice@cap.ch

In caso d'emergenza l'assicurato può contattare il seguente numero della sede principale CAP **+41 58 358 09 00**. I documenti importanti relativi al caso nonché, in particolare, il conteggio della carta sono da allegare all'avviso di sinistro come prova che si tratta di un'operazione commerciale assicurata o di un noleggio di veicolo assicurato. In caso d'emergenza, soprattutto all'estero, i documenti devono essere trasmessi al più presto. **Le conferme di copertura della CAP vengono concesse con riserva di una successiva prova della copertura assicurativa da parte del titolare della carta.**

Se l'assicurato non rispetta l'obbligo di cui sopra, la CAP può ridurre le sue prestazioni, a meno che l'assicurato provi che in base alle circostanze non gli sia imputabile nessuna colpa per la violazione di questi obblighi o che la violazione non abbia influito sull'estensione delle prestazioni dovute della CAP.

6. Come vengono trattati i sinistri?

- a) La CAP intraprende, congiuntamente all'assicurato, le trattative necessarie alla salvaguardia dei suoi interessi. Salvo abbia ottenuto il preventivo consenso della CAP e su riserva delle misure preventive tese al rispetto dei termini, l'assicurato si impegna a non incaricare in maniera vincolante un rappresentante legale, né introdurre una causa o accettare una transazione, né ricorrere contro una decisione.

Se l'assicurato non rispetta questi obblighi la CAP può rifiutare le proprie prestazioni, a meno che emerga dalle circostanze che nessuna colpa gli può essere imputata.

- b) In casi di procedura giudiziale o amministrativa e quando è necessario, in base al diritto applicabile alla procedura, che l'assicurato sia rappresentato da un rappresentante legale, l'assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il rappresentante legale, con riserva del consenso della CAP. Il medesimo diritto vale in caso di conflitto d'interessi, segnatamente quando la CAP rappresenta contemporaneamente due o più assicurati i cui interessi sono in conflitto. La CAP accorda questo diritto anche in caso di controversia con una società del gruppo Allianz. Se il rappresentante legale scelto non è accettato dalla CAP, l'assicurato ha il diritto di proporre altri tre rappresentanti legali di studi legali differenti, dei quali uno dovrà essere accettato dalla CAP.

Con l'avviso di sinistro, l'assicurato si impegna automaticamente ad esonerare il rappresentante legale dal segreto professionale nei confronti della CAP, a meno che non sussista un conflitto d'interessi e che le informazioni richieste possano pregiudicare i suoi interessi.

- c) Quando la CAP considera che la difesa degli interessi giuridici dell'assicurato non offre sufficienti possibilità di successo, comunica per iscritto al rappresentante legale o all'assicurato il proprio rifiuto ad intervenire. Nel contempo informa che l'assicurato può richiedere che il caso sia sottoposto alla valutazione di un arbitro, designato di comune accordo dall'assicurato e dalla CAP. La CAP prende a proprio carico le spese del procedimento arbitrale, a meno che l'arbitro non decida diversamente perché l'assicurato ha agito temerariamente.
- d) Se l'assicurato, malgrado il rifiuto d'intervento della CAP, introduce una procedura a proprie spese e ottiene una decisione che gli è più favorevole della soluzione motivata per iscritto dalla CAP, la CAP prende a proprio carico le spese legate a tale procedura.

7. In quali casi la CAP non accorda la protezione giuridica?

- a) Nei casi non menzionati all'art. 2.
- b) Quando l'assicurato ha commesso intenzionalmente un sinistro (art. 14, cpv. 1 LCA). In caso di colpa grave, la CAP si riserva il diritto di ridurre le sue prestazioni in proporzione alla colpa (art. 14, cpv. 2 LCA).
- c) Quando si tratti di vertenze o procedure in relazione all'utilizzo di una carta, che ha avuto luogo prima dell'inizio dell'assicurazione, oppure quando la necessità di protezione giuridica sia insorta dopo la scadenza dell'assicurazione.
- d) Controversie in materia di investimento e gestione di valori patrimoniali, titoli e atti giuridici a fini speculativi. Controversie in relazione a oggetti d'arte e gioielli il cui valore litigioso superi CHF 20'000.
- e) Nella protezione giuridica circolazione: quando, al momento del sinistro, il conducente non era in possesso di una valida licenza di condurre, non era autorizzato a condurre il veicolo o conduceva consapevolmente un veicolo sprovvisto di targhe valide.
- f) Quando si tratti di eventi di guerra, sommosse, scioperi o serrate oppure in relazione con la fissione o la fusione nucleare.
- g) Quando un assicurato vuole agire contro le società del Gruppo Cornèr Banca, in particolare la Cornèr Banca SA, le affiliate, le società partecipanti, tutti i loro organi, i rappresentanti, i collaboratori, nonché tutti i mandatari, i partner di carte Co-Branded. Quando un assicurato vuole agire contro la CAP o i suoi collaboratori nell'ambito della loro attività professionale e contro persone che forniscono o hanno fornito delle prestazioni in un caso assicurato dalla CAP.

8. Diritto applicabile

Valgono inoltre le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). Per contraenti con dimora abituale o direzione principale nel Principato del Liechtenstein valgono le disposizioni legislative cogenti nel Principato del Liechtenstein.

9. Foro competente

In caso di controversie giuridiche, il contraente ovvero l'avente diritto ha facoltà di intentare causa al suo domicilio o sede in Svizzera oppure alla sede della CAP. Qualora il contraente risieda oppure abbia gli interessi assicurati nel Principato del Liechtenstein, il foro competente è Vaduz.v

Infortuni di viaggio Advantage per le carte Visa e Mastercard® Business/Corporate e Diners Club® Corporate e per Diners Club Corporate Travel Accounts della Cornèr Banca SA

Condizioni Generali d'Assicurazione – Europea Assicurazioni Viaggi SA – Edizione 12.2018

In tutto il testo, la forma maschile, utilizzata per facilitare la leggibilità, si riferisce ovviamente anche a quella femminile. In caso di controversia fa fede la versione tedesca. Vi preghiamo di conservare questa conferma di assicurazione in un luogo sicuro con gli altri vostri documenti di assicurazione.

I. Somme massime assicurate

In caso di decesso:

Platinum Business	Visa e Mastercard	CHF 1'000'000
Platinum Global Card Corporate	Visa e Mastercard	CHF 1'000'000
Platinum InterCard Corporate	Visa e Mastercard	CHF 1'000'000
Gold Business	Visa e Mastercard	CHF 500'000
Gold Global Card Corporate	Visa e Mastercard	CHF 500'000
Premier InterCard Corporate	Visa e Mastercard	CHF 500'000
Diners Club Corporate	Diners Club	CHF 500'000
Diners Club Corporate Travel Accounts	Diners Club	CHF 500'000
Classic Business	Visa e Mastercard	CHF 300'000
Classic Global Card Corporate	Visa e Mastercard	CHF 300'000
Classic InterCard Corporate	Visa e Mastercard	CHF 300'000
Prepaid Business	Visa e Mastercard	CHF 300'000
Direct Global Card Corporate	Visa e Mastercard	CHF 300'000
Direct InterCard Corporate	Visa e Mastercard	CHF 300'000

In caso di invalidità, su base proporzionale, a seconda del grado di invalidità, al massimo:

Platinum Business	Visa e Mastercard	CHF 1'000'000
Platinum Global Card Corporate	Visa e Mastercard	CHF 1'000'000
Platinum InterCard Corporate	Visa e Mastercard	CHF 1'000'000
Gold Business	Visa e Mastercard	CHF 500'000
Gold Global Card Corporate	Visa e Mastercard	CHF 500'000
Premier InterCard Corporate	Visa e Mastercard	CHF 500'000
Diners Club Corporate	Diners Club	CHF 500'000
Diners Club Corporate Travel Accounts	Diners Club	CHF 500'000
Classic Business	Visa e Mastercard	CHF 300'000
Classic Global Card Corporate	Visa e Mastercard	CHF 300'000
Classic InterCard Corporate	Visa e Mastercard	CHF 300'000
Prepaid Business	Visa e Mastercard	CHF 300'000
Direct Global Card Corporate	Visa e Mastercard	CHF 300'000
Direct InterCard Corporate	Visa e Mastercard	CHF 300'000

II. Assicuratore

Europea Assicurazioni Viaggi SA
St. Alban-Anlage 56
Casella postale
4002 Basilea
Svizzera

Per informazioni e domande:
Telefono: +41 58 275 22 10
E-mail: info@erv.ch

III. Persone assicurate

In ragione del contratto di assicurazione collettivo stipulato tra la Cornèr Banca SA (di seguito «Cornèrcard») di Lugano e l'Europea Assicurazioni Viaggi SA (di seguito «ERV»), la ERV garantisce la copertura assicurativa alle seguenti persone nell'ambito delle Condizioni Generali d'Assicurazione di cui sotto (di seguito «CGA»), nella misura in cui le stesse siano in possesso di una carta prepagata, di una carta Direct e/o carta di credito Visa, Mastercard e/o Diners Club Business/Corporate (di seguito «Carta») valida ed emessa da Cornèrcard e paghino il viaggio con una carta: il titolare della carta, collaboratori, consulenti, ospiti, come pure i membri della famiglia e le persone che vivono nella stessa economia domestica e che accompagnano il titolare della carta (di seguito detto «persona assicurata») in un viaggio di lavoro.

La copertura assicurativa è valida anche per le persone (di seguito dette «persona assicurata») il cui viaggio di lavoro è stato pagato tramite il Diners Club Corporate Travel Account (di seguito detto «CTA»).

IV. Oggetto dell'assicurazione e validità territoriale

Le prestazioni dell'infortuni di viaggio Advantage vengono erogate se una persona assicurata subisce una lesione corporale a causa di un infortunio durante un viaggio. L'assicurazione vale in tutto il mondo (Svizzera e Principato del Liechtenstein compresi).

V. Inizio, durata e requisiti

Carte Visa, Mastercard Business/Corporate e/o Diners Club Corporate: L'assicurazione inizia non appena Cornèrcard ha emesso la carta e il titolare della carta ne è in possesso. L'assicurazione è valida fino a quando il titolare della carta è in possesso di una carta valida o fino alla data di scadenza del contratto tra ERV e Cornèrcard. Affinché sussista la copertura assicurativa è necessario che tutti i costi di viaggio (o l'abbonamento generale FFS) siano stati pagati per almeno il 51 % in anticipo con una o più carte valide. Se il titolare della carta possiede più carte emesse da Cornèrcard, la copertura assicurativa sussiste sempre e solo per la carta con la quale è stata pagata la maggior parte dei costi di viaggio.

Diners Club Corporate Travel Account: affinché la copertura assicurativa sussista, è necessario che almeno il 51 % dei costi di viaggio sia stato pagato in anticipo tramite il CTA.

Per viaggio si intende ogni soggiorno presso una località che si trovi ad almeno 50 chilometri dal luogo di dimora permanente.

Le somme assicurate nominate sopra si riferiscono alla somma assicurata per ogni persona assicurata ai sensi del Punto III. «Persone assicurate». In nessun caso le prestazioni assicurative di diverse carte si possono sommare. Se un titolare possiede più carte, si applicano le somme assicurate della carta con le prestazioni assicurative più alte.

VI. Eventi e prestazioni assicurati

- A. In caso di decesso della persona assicurata a seguito di un infortunio assicurato, gli eredi legali ricevono la somma concordata. La scelta di un beneficiario diverso necessita di una notifica scritta alla ERV da parte dell'assicurato. In sede di pagamento della prestazione assicurata la ERV tiene conto dell'ultima regolamentazione pervenutale per iscritto, di conseguenza in caso di modifiche è necessario che la stessa sia informata tempestivamente.
- B. In caso d'invalidità che viene constatata da un medico come conseguenza di un infortunio assicurato entro 5 anni dalla data dell'infortunio e ammonti al 100 %, la ERV paga il capitale concordato, in caso d'invalidità parziale una corrispondente percentuale dello stesso.
- a) Nei casi elencati di seguito il grado d'invalidità viene stabilito in modo vincolante:
- Perdita di entrambe le gambe o entrambi i piedi, di entrambe le braccia o entrambe le mani: 100 %
 - Perdita di un braccio o di una mano e al contempo di una gamba o un piede: 100 %
 - Paralisi totale, disturbi mentali incurabili che escludono lo svolgimento di ogni attività lucrativa: 100 %
 - Perdita di un braccio all'altezza o al di sopra del gomito: 70 %
 - Perdita di un avambraccio o di una mano: 60 %
 - Perdita di un pollice: 22 %
 - Perdita di un dito indice: 15 %
 - Perdita di un altro dito: 8 %
 - Perdita di una gamba all'altezza o al di sopra del ginocchio: 60 %
 - Perdita di una gamba al di sotto del ginocchio: 50 %
 - Perdita di un piede: 40 %
 - Perdita della facoltà visiva di entrambi gli occhi: 100 %
 - Perdita della facoltà visiva di un occhio: 30 %
 - Perdita della facoltà visiva del secondo occhio per coloro che già vedevano con un solo occhio: 70 %
 - Perdita dell'udito in entrambi gli orecchi: 60 %
 - Perdita dell'udito in un orecchio: 15 %
 - Perdita dell'udito in un orecchio nel caso in cui prima del verificarsi del caso assicurato c'era già sordità completa dell'altro orecchio: 45 %
- b) La perdita totale della funzione motoria di arti o di organi è equiparata alla perdita.
- c) In caso di perdita o perdita dell'uso solo parziali, si avrà un grado d'invalidità corrispondente inferiore.
- d) In caso di contemporanea perdita o contemporanea perdita dell'uso di diverse parti del corpo, le percentuali si sommano; il grado d'invalidità non supera tuttavia mai il 100 %.
- e) Per i casi non riportati sopra, il grado d'invalidità viene stabilito sulla base di accertamenti medici con riferimento alle percentuali di cui sopra, e tenendo conto delle condizioni della persona assicurata.
- f) Se già prima dell'infortunio si era verificata la perdita di parti del corpo o la perdita del loro uso, in sede di determinazione del grado d'invalidità viene dedotto il grado d'invalidità già riconosciuto e stabilito secondo i principi di cui sopra.
- C. Scomparsa ed esposizione
Se il corpo di un assicurato non viene ritrovato dopo un anno dalla scomparsa, si presuppone che in occasione dell'evento lo stesso sia deceduto. Se un assicurato, in conseguenza di un evento coperto dall'assicurazione, è esposto a elementi naturali e agenti atmosferici che ne causano il decesso o un danno corporale, sussiste anche in questo caso la copertura assicurativa.
- D. Le somme assicurate sono stabilite al Punto I. «Somme assicurate».

VII. Limiti di prestazione

- a) In caso di decesso: figli assicurati che al momento dell'infortunio non hanno ancora compiuto i 16 anni, al massimo CHF 10'000.
- b) In caso d'invalidità: figli assicurati che al momento dell'infortunio non hanno ancora compiuto i 16 anni, al massimo CHF 200'000.
- c) Qualora più persone sono vittime di un sinistro dello stesso evento, l'indennità che ERV dovrà pagare è limitata a CHF 20 Mio. in caso di morte e invalidità. Se le richieste eccedono questo importo, la somma sarà ripartita proporzionalmente.

VIII. Esclusioni:

- a) infortuni in seguito a suicidio, automutilazione o relativi tentativi;
- b) infortuni in seguito a eventi bellici o terrorismo;
- c) infortuni che avvengono in occasione della partecipazione a
- competizioni, corse, rally o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni,
 - competizioni e allenamenti in connessione con sport a livello professionistico o con sport estremi,
 - trekking ed escursioni in montagna con pernottamenti ad altitudini superiori ai 4000 metri s.l.m.,
 - azioni azzardate (temerarietà) nelle quali ci si espone consapevolmente a un pericolo particolarmente grande;
- d) infortuni che vengono causati da azioni od omissioni per dolo o negligenza grave oppure che sono da ricondursi all'inosservanza degli obblighi di diligenza generalmente in uso;
- e) infortuni che si verificano sotto l'influenza di alcol, droghe, anestetici o medicinali; non si applica per i casi in cui la persona assicurata ne sia ignara o negli incidenti dovuti a farmaci causati da terze persone;
- f) infortuni a seguito di atti illeciti, perpetrati dall'assicurato o da uno dei suoi beneficiari;
- g) infortuni sulla strada per recarsi al lavoro.

IX. Obblighi in caso di sinistro

Un caso di decesso in seguito a un infortunio deve essere notificato immediatamente per iscritto alla ERV.

Su richiesta, gli aventi diritto devono permettere un'autopsia o un'esumazione. L'originale del certificato medico dettagliato e/o di un certificato di decesso deve essere, tra le altre cose, fornito alla ERV. In caso di sinistro l'assicurato sarà informato dalla ERV in merito a ulteriori obblighi e alle conseguenze della violazione degli stessi.

X. Scadenza della copertura assicurativa per un assicurato

La copertura assicurativa per un assicurato termina nei seguenti casi:

1. con la data di scadenza del contratto tra la ERV e Cornèrcard;
2. alla data nella quale un assicurato non è più titolare della carta.

XI. Prescrizione

Le pretese derivanti da questo contratto cadono in prescrizione 5 anni dopo il verificarsi del sinistro.

XII. Indirizzo per le comunicazioni

L'indirizzo per tutte le notifiche scritte è il seguente:

Europea Assicurazioni Viaggi SA
St. Alban-Anlage 56
Casella postale
4002 Basilea
Svizzera
Telefono: +41 58 275 27 27
Fax: +41 58 275 27 30
E-mail: sinistri@erv.ch

XIII. Luogo di adempimento e foro

Gli obblighi derivanti dalla presente assicurazione sono da adempiere in Svizzera. La ERV può essere citata in giudizio sia presso la sede della sua agenzia per tutte le attività svizzere a Basilea come anche presso il domicilio svizzero dell'assicurato o dell'avente diritto. Se l'assicurato o l'avente diritto ha il domicilio all'estero, il foro esclusivo è Basilea.

XIV. Diritto applicabile

Al presente contratto d'assicurazione si applica esclusivamente il diritto svizzero, in particolare la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

Infortuni di viaggio Advantage per le carte Visa e Mastercard[®] Business/Corporate e Diners Club[®] Corporate e per Diners Club Corporate Travel Accounts della Cornèr Banca SA

Condizioni Generali d'Assicurazione – Assicurazione viaggi europea – Edizione 01.2022

In tutto il testo, la forma maschile, utilizzata per facilitare la leggibilità, si riferisce ovviamente anche a quella femminile. In caso di controversia fa fede la versione tedesca. Vi preghiamo di conservare questa conferma di assicurazione in un luogo sicuro con gli altri vostri documenti di assicurazione.

La seguente assicurazione contro gli infortuni di viaggio è un'assicurazione di somme.

I. Somme massime assicurate

In caso di decesso:

Platinum Business	Visa e Mastercard	CHF 1'000'000 CHF 1'000'000 CHF 1'000'000
Platinum Global Card Corporate	Visa e Mastercard	
Platinum InterCard Corporate	Visa e Mastercard	
Gold Business	Visa e Mastercard	CHF 500'000 CHF 500'000 CHF 500'000
Gold Global Card Corporate	Visa e Mastercard	
Premier InterCard Corporate	Visa e Mastercard	
Diners Club Corporate	Diners Club	CHF 500'000
Classic Business	Visa e Mastercard	CHF 300'000 CHF 300'000 CHF 300'000
Classic Global Card Corporate	Visa e Mastercard	
Classic InterCard Corporate	Visa e Mastercard	
Prepaid Business	Visa e Mastercard	CHF 300'000 CHF 300'000 CHF 300'000
Direct Global Card Corporate	Visa e Mastercard	
Direct InterCard Corporate	Visa e Mastercard	
Diners Club Corporate Travel Accounts	Diners Club	CHF 500'000

In caso di invalidità, su base proporzionale, a seconda del grado di invalidità, al massimo:

Platinum Business	Visa e Mastercard	CHF 1'000'000 CHF 1'000'000 CHF 1'000'000
Platinum Global Card Corporate	Visa e Mastercard	
Platinum InterCard Corporate	Visa e Mastercard	
Gold Business	Visa e Mastercard	CHF 500'000 CHF 500'000 CHF 500'000
Gold Global Card Corporate	Visa e Mastercard	
Premier InterCard Corporate	Visa e Mastercard	
Diners Club Corporate	Diners Club	CHF 500'000
Classic Business	Visa e Mastercard	CHF 300'000 CHF 300'000 CHF 300'000
Classic Global Card Corporate	Visa e Mastercard	
Classic InterCard Corporate	Visa e Mastercard	
Prepaid Business	Visa e Mastercard	CHF 300'000 CHF 300'000 CHF 300'000
Direct Global Card Corporate	Visa e Mastercard	
Direct InterCard Corporate	Visa e Mastercard	
Diners Club Corporate Travel Accounts	Diners Club	CHF 500'000

II. Assicuratore

Assicurazione viaggi europea
Succursale dell'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
St. Alban-Anlage 56
Casella postale
4002 Basilea
Svizzera

Per informazioni e domande:
Telefono: +41 58 275 22 10
E-mail: info@erv.ch

III. Persone assicurate

In ragione del contratto di assicurazione collettivo stipulato tra la Cornèr Banca SA (di seguito «Cornèrcard») di Lugano e l'Assicurazione viaggi europea (di seguito «ERV»), la ERV garantisce la copertura assicurativa alle seguenti persone nell'ambito delle Condizioni Generali d'Assicurazione di cui sotto (di seguito «CGA»), nella misura in cui le stesse siano in possesso di una carta prepagata, di una carta Direct e/o carta di credito Visa, Mastercard e/o Diners Club Business/Corporate (di seguito «Carta») valida ed emessa da Cornèrcard e paghino il viaggio con una carta: il titolare della carta, collaboratori, consulenti, ospiti, come pure i membri della famiglia e le persone che vivono nella stessa economia domestica e che accompagnano il titolare della carta (di seguito detto «persona assicurata») in un viaggio di lavoro.

La copertura assicurativa è valida anche per le persone (di seguito dette «persona assicurata») il cui viaggio di lavoro è stato pagato tramite il Diners Club Corporate Travel Account (di seguito detto «CTA»).

IV. Oggetto dell'assicurazione e validità territoriale

Le prestazioni dell'infortuni di viaggio Advantage vengono erogate se una persona assicurata subisce una lesione corporale a causa di un infortunio durante un viaggio. L'assicurazione vale in tutto il mondo (Svizzera e Principato del Liechtenstein compresi).

V. Inizio, durata e requisiti

Carte Visa, Mastercard Business/Corporate e/o Diners Club Corporate: L'assicurazione inizia non appena Cornèrcard ha emesso la carta e il titolare della carta ne è in possesso. L'assicurazione è valida fino a quando il titolare della carta è in possesso di una carta valida o fino alla data di scadenza del contratto tra ERV e Cornèrcard. Affinché sussista la copertura assicurativa è necessario che tutti i costi di viaggio (o l'abbonamento generale FFS) siano stati pagati per almeno il 51% in anticipo con una o più carte valide. Se il titolare della carta possiede più carte emesse da Cornèrcard, la copertura assicurativa sussiste sempre e solo per la carta con la quale è stata pagata la maggior parte dei costi di viaggio.

Diners Club Corporate Travel Account: affinché la copertura assicurativa sussista, è necessario che almeno il 51% dei costi di viaggio sia stato pagato in anticipo tramite il CTA.

Per viaggio si intende ogni soggiorno presso una località che si trovi ad almeno 50 chilometri dal luogo di dimora permanente.

Le somme assicurate nominate sopra si riferiscono alla somma assicurata per ogni persona assicurata ai sensi del Punto III. «Persone assicurate». In nessun caso le prestazioni assicurative di diverse carte si possono sommare. Se un titolare possiede più carte, si applicano le somme assicurate della carta con le prestazioni assicurative più alte.

VI. Eventi e prestazioni assicurati

- A. In caso di decesso della persona assicurata a seguito di un infortunio assicurato, gli eredi legali ricevono la somma concordata. La scelta di un beneficiario diverso necessita di una notifica scritta alla ERV da parte dell'assicurato. In sede di pagamento della prestazione assicurata la ERV tiene conto dell'ultima regolamentazione pervenute per iscritto, di conseguenza in caso di modifiche è necessario che la stessa sia informata tempestivamente.
- B. In caso d'invalidità che viene constatata da un medico come conseguenza di un infortunio assicurato entro 5 anni dalla data dell'infortunio e ammonti al 100 %, la ERV paga il capitale concordato, in caso d'invalidità parziale una corrispondente percentuale dello stesso.
- a) Nei casi elencati di seguito il grado d'invalidità viene stabilito in modo vincolante:
- Perdita di entrambe le gambe o entrambi i piedi, di entrambe le braccia o entrambe le mani: 100 %
 - Perdita di un braccio o di una mano e al contempo di una gamba o un piede: 100 %
 - Paralisi totale, disturbi mentali incurabili che escludono lo svolgimento di ogni attività lucrativa: 100 %
 - Perdita di un braccio all'altezza o al di sopra del gomito: 70 %
 - Perdita di un avambraccio o di una mano: 60 %
 - Perdita di un pollice: 22 %
 - Perdita di un dito indice: 15 %
 - Perdita di un altro dito: 8 %
 - Perdita di una gamba all'altezza o al di sopra del ginocchio: 60 %
 - Perdita di una gamba al di sotto del ginocchio: 50 %
 - Perdita di un piede: 40 %
 - Perdita della facoltà visiva di entrambi gli occhi: 100 %
 - Perdita della facoltà visiva di un occhio: 30 %
 - Perdita della facoltà visiva del secondo occhio per coloro che già vedevano con un solo occhio: 70 %
 - Perdita dell'udito in entrambi gli orecchi: 60 %
 - Perdita dell'udito in un orecchio: 15 %
 - Perdita dell'udito in un orecchio nel caso in cui prima del verificarsi del caso assicurato c'era già sordità completa dell'altro orecchio: 45 %
- b) La perdita totale della funzione motoria di arti o di organi è equiparata alla perdita.
- c) In caso di perdita o perdita dell'uso solo parziali, si avrà un grado d'invalidità corrispondente inferiore.
- d) In caso di contemporanea perdita o contemporanea perdita dell'uso di diverse parti del corpo, le percentuali si sommano; il grado d'invalidità non supera tuttavia mai il 100 %.
- e) Per i casi non riportati sopra, il grado d'invalidità viene stabilito sulla base di accertamenti medici con riferimento alle percentuali di cui sopra, e tenendo conto delle condizioni della persona assicurata.
- f) Se già prima dell'infortunio si era verificata la perdita di parti del corpo o la perdita del loro uso, in sede di determinazione del grado d'invalidità viene dedotto il grado d'invalidità già riconosciuto e stabilito secondo i principi di cui sopra.
- C. Scomparsa ed esposizione
Se il corpo di un assicurato non viene ritrovato dopo un anno dalla scomparsa, si presuppone che in occasione dell'evento lo stesso sia deceduto. Se un assicurato, in conseguenza di un evento coperto dall'assicurazione, è esposto a elementi naturali e agenti atmosferici che ne causano il decesso o un danno corporale, sussiste anche in questo caso la copertura assicurativa.
- D. Le somme assicurate sono stabilite al Punto I. «Somme assicurate».

VII. Limiti di prestazione

- a) In caso di decesso: figli assicurati che al momento dell'infortunio non hanno ancora compiuto i 16 anni, al massimo CHF 10'000.
- b) In caso d'invalidità: figli assicurati che al momento dell'infortunio non hanno ancora compiuto i 16 anni, al massimo CHF 200'000.
- c) Qualora più persone sono vittime di un sinistro dello stesso evento, l'indennità che ERV dovrà pagare è limitata a CHF 20 Mio. in caso di morte e invalidità. Se le richieste eccedono questo importo, la somma sarà ripartita proporzionalmente.

VIII. Esclusioni:

- a) infortuni in seguito a suicidio, automutilazione o relativi tentativi;
- b) infortuni in seguito a eventi bellici o terrorismo;
- c) infortuni che avvengono in occasione della partecipazione a
- competizioni, corse, rally o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni,
 - competizioni e allenamenti in connessione con sport a livello professionistico o con sport estremi,
 - trekking ed escursioni in montagna con pernottamenti ad altitudini superiori ai 4000 metri s.l.m.,
 - azioni azzardate (temerarietà) nelle quali ci si espone consapevolmente a un pericolo particolarmente grande;
- d) infortuni che vengono causati da azioni od omissioni per dolo o negligenza grave oppure che sono da ricondursi all'inosservanza degli obblighi di diligenza generalmente in uso;
- e) infortuni che si verificano sotto l'influenza di alcol, droghe, anestetici o medicinali; non si applica per i casi in cui la persona assicurata ne sia ignara o negli incidenti dovuti a farmaci causati da terze persone;
- f) infortuni a seguito di atti illeciti, perpetrati dall'assicurato o da uno dei suoi beneficiari;
- g) infortuni sulla strada per recarsi al lavoro.

IX. Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro bisogna contattare immediatamente un medico e seguire le sue indicazioni. Su richiesta dell'assicuratore i beneficiari devono permettere un'autopsia o un'esumazione in caso di morte. In entrambi i casi, all'assicuratore devono essere fornite immediatamente le informazioni richieste e i documenti necessari. In presenza di una violazione colposa degli obblighi in caso di sinistro, l'assicuratore ha il diritto di decurtare l'indennizzo dell'importo di cui si sarebbe ridotto se l'assicurato avesse agito conformemente alle condizioni.

X. Scadenza della copertura assicurativa per un assicurato

La copertura assicurativa per un assicurato termina nei seguenti casi:

1. con la data di scadenza del contratto tra la ERV e Cornèrcard;
2. alla data nella quale un assicurato non è più titolare della carta.

XI. Indirizzo per le comunicazioni

L'indirizzo per tutte le notifiche scritte è il seguente:

Assicurazione viaggi europea
St. Alban-Anlage 56
Casella postale
4002 Basilea
Svizzera
Telefono: +41 58 275 27 27
E-mail: sinistri@erv.ch

XII. Luogo di adempimento e foro

Gli obblighi derivanti dalla presente assicurazione sono da adempiere in Svizzera. La ERV può essere citata in giudizio sia presso la sede della sua agenzia per tutte le attività svizzere a Basilea come anche presso il domicilio svizzero dell'assicurato o dell'avente diritto. Se l'assicurato o l'avente diritto ha il domicilio all'estero, il foro esclusivo è Basilea.

XIII. Diritto applicabile

Al presente contratto d'assicurazione si applica esclusivamente il diritto svizzero, in particolare la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

Business
Prodotti Standard
Prodotti Co-Branded

Coperture assicurative, premi e somme massime assicurate in CHF	Gold Business Visa e Mastercard	Classic Business Visa e Mastercard	Prepaid Business Visa e Mastercard	Diners Club Corporate	Diners Corporate Travel Account (CTA)
Assicurazione di protezione giuridica¹	gratuita e inclusa	gratuita e inclusa	gratuita e inclusa	gratuita e inclusa	gratuita e inclusa
Protezione giuridica per il disbrigo di sinistri o rimborso delle spese in caso di controversie legate agli acquisti	CHF 300'000	CHF 250'000	CHF 250'000	CHF 300'000	n/a
Assicurazione viaggi di lavoro¹	gratuita e inclusa	gratuita e inclusa	gratuita e inclusa	gratuita e inclusa	gratuita e inclusa
- Spese d'annullamento	CHF 30'000	CHF 15'000	CHF 15'000	CHF 30'000	CHF 30'000
- Interruzione del viaggio e assistenza viaggio	CHF 30'000	CHF 15'000	CHF 15'000	CHF 30'000	CHF 30'000
- Ritardo di viaggio	CHF 3'000	CHF 1'500	CHF 1'500	CHF 3'000	CHF 3'000
- Bagagli (rapina, furto, danneggiamento o smarrimento)	CHF 10'000	CHF 5'000	CHF 5'000	CHF 10'000	CHF 10'000
- Spese di cure mediche e assistenza medica	CHF 1'500'000	CHF 1'500'000	CHF 1'500'000	CHF 1'500'000	CHF 1'500'000
- Responsabilità civile durante il viaggio	CHF 3'000'000	CHF 3'000'000	CHF 3'000'000	CHF 3'000'000	CHF 3'000'000
- Esclusione della franchigia per veicoli a noleggio (CDW)	CHF 10'000	CHF 10'000	CHF 10'000	CHF 10'000	CHF 10'000
Infortuni di viaggio Advantage¹	gratuita e inclusa	gratuita e inclusa	gratuita e inclusa	gratuita e inclusa	gratuita e inclusa
Capitale infortuni in caso di invalidità permanente o decesso in seguito a un incidente durante tutta la durata del viaggio	CHF 500'000	CHF 300'000	CHF 300'000	CHF 500'000	CHF 500'000

¹ Valevole solo se almeno il 51 % del pagamento è stato effettuato con la Cornèrcard.

Prodotti Global Card Corporate Prodotti InterCard Corporate

Coperture assicurative, premi e somme massime assicurate in CHF	Platinum Global Card Corporate Visa e Mastercard	Gold Global Card Corporate Visa e Mastercard	Classic Global Card Corporate Visa e Mastercard	Direct Global Card Corporate Visa e Mastercard
	Platinum InterCard Corporate Visa e Mastercard	Premier InterCard Corporate Visa e Mastercard	Classic InterCard Corporate Visa e Mastercard	Direct InterCard Corporate Visa e Mastercard
Assicurazione di protezione giuridica¹	gratuita e inclusa	gratuita e inclusa	gratuita e inclusa	gratuita e inclusa
Protezione giuridica per il disbrigo di sinistri o rimborso delle spese in caso di controversie legate agli acquisti	CHF 350'000	CHF 300'000	CHF 250'000	CHF 250'000
Assicurazione viaggi di lavoro¹	gratuita e inclusa	gratuita e inclusa	gratuita e inclusa	gratuita e inclusa
- Spese d'annullamento	CHF 60'000	CHF 30'000	CHF 15'000	CHF 15'000
- Interruzione del viaggio e assistenza viaggio	CHF 60'000	CHF 30'000	CHF 15'000	CHF 15'000
- Ritardo di viaggio	CHF 5'000	CHF 3'000	CHF 1'500	CHF 1'500
- Bagagli (rapina, furto, danneggiamento o smarrimento)	CHF 15'000	CHF 10'000	CHF 5'000	CHF 5'000
- Spese di cure mediche e assistenza medica	CHF 1'500'000	CHF 1'500'000	CHF 1'500'000	CHF 1'500'000
- Responsabilità civile durante il viaggio	CHF 3'000'000	CHF 3'000'000	CHF 3'000'000	CHF 3'000'000
- Esclusione della franchigia per veicoli a noleggio (CDW)	CHF 10'000	CHF 10'000	CHF 10'000	CHF 10'000
Infortuni di viaggio Advantage¹	gratuita e inclusa	gratuita e inclusa	gratuita e inclusa	gratuita e inclusa
Capitale infortuni in caso di invalidità permanente o decesso in seguito a un incidente durante tutta la durata del viaggio	CHF 1'000'000	CHF 500'000	CHF 300'000	CHF 300'000

¹ Valevole solo se almeno il 51 % del pagamento è stato effettuato con la Cornèrcard.

Financial Institutions Prodotti Co-Branded Bank SoBa

Coperture assicurative, premi e somme massime assicurate in CHF	Platinum Business	Gold Business	Classic Business	Prepaid Business
Assicurazione di protezione giuridica¹	gratuita e inclusa	gratuita e inclusa	gratuita e inclusa	gratuita e inclusa
Protezione giuridica per il disbrigo di sinistri o rimborso delle spese in caso di controversie legate agli acquisti	CHF 350'000	CHF 300'000	CHF 250'000	CHF 250'000
Assicurazione viaggi di lavoro¹	gratuita e inclusa	gratuita e inclusa	gratuita e inclusa	gratuita e inclusa
- Spese d'annullamento	CHF 60'000	CHF 30'000	CHF 15'000	CHF 15'000
- Interruzione del viaggio e assistenza viaggio	CHF 60'000	CHF 30'000	CHF 15'000	CHF 15'000
- Ritardo di viaggio	CHF 5'000	CHF 3'000	CHF 1'500	CHF 1'500
- Bagagli (rapina, furto, danneggiamento o smarrimento)	CHF 15'000	CHF 10'000	CHF 5'000	CHF 5'000
- Spese di cure mediche e assistenza medica	CHF 1'500'000	CHF 1'500'000	CHF 1'500'000	CHF 1'500'000
- Responsabilità civile durante il viaggio	CHF 3'000'000	CHF 3'000'000	CHF 3'000'000	CHF 3'000'000
- Esclusione della franchigia per veicoli a noleggio (CDW)	CHF 10'000	CHF 10'000	CHF 10'000	CHF 10'000
Infortuni di viaggio Advantage¹	gratuita e inclusa	gratuita e inclusa	gratuita e inclusa	gratuita e inclusa
Capitale infortuni in caso di invalidità permanente o decesso in seguito a un incidente durante tutta la durata del viaggio	CHF 1'000'000	CHF 500'000	CHF 300'000	CHF 300'000

¹ Valevole solo se almeno il 51 % del pagamento è stato effettuato con la Cornèrcard.